

ACC 1000011461633

OPI. 46996 N

WAGES. RIUNIONE ADRIATICA DI Sicurezza. Rome

AUG. 1943 - AUG. 1944

UNIONE ADRIATICA DI Sicurezza - ROMA

JUG. 1943 - AUG. 1944



Riunione Adriatica di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

L'ente funziona per il suo Stipendio lordo Lireccccccc mille lire 1000000

Sede legale Creste - Duomo - Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro, 92



Amministrazione/Personale A/vv

(invitare nella risposta)

Roma li 7 agosto 1944

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
A.P.O. 394

R O M A

In evasione alla Vs/ nota del 1° corrente, ci pregiamo dare le seguenti notizie :

1°) - Stipendio base lordo attuale :

Sia allega copia del contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale dipendente da questa Sede della "Riunione Adriatica di Sicurtà", pubblicato sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma n° 19 del 9 marzo 1943, precisando che tale contratto è in vigore dal 1° gennaio 1943 (all. n° 1).

Tale contratto si applica a tutto il personale impiegatizio ed ai commessi. Per i salariati (uomini di fatica) vige il contratto collettivo di lavoro del 19 gennaio 1943 riportato nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Roma n° 70 del 3 settembre 1943 (all. n° 2).

Le tabelle di ambedue i contratti hanno fruito dell'aumento di cui al n. 13.

2°) - Supplemento di servizio attivo lordo :

I predetti contratti non prevedono questa forma di retribuzione.

3°) - Assegno temporaneo di guerra :

Nessun assegno a questo titolo è in vigore per i ns/ dipendenti. Sono state invece concesse le indennità di bombardamento, di allarme e di mensa di cui appresso (vedi n° 5 e n° 16 d.).

5001

.1.

Piemonte-Sabaudia di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

Società Assicurativa per il Capitale Sociale Sociale versato Salvovalore

Sede legale Trieste - Direzione Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro 99



Roma li

7 agosto 1944

(da citare nella risposta)

- foglio n° 2 -

4°) - Aggiunta di famiglia :

Le aggiunte di famiglie sono previste dal contratto collettivo in vigore dal 1° Gennaio 1943 (vedi tabella a) del contratto - all. n° 1).

Al personale del ns/ settore sono inoltre dovuti degli assegni familiari a carico dell'Istituto della Previdenza Sociale come dalla seguente tabella :

Assegni familiari per dirigenti, impiegati e commessi

con 1 figlio	L. 140,-	fino a 18 anni compiuti
" 2 - 3 "	168,- ciascuno	" " "
" 4 o più figli	210,-	" " "
" genitori	117,-	"
" moglie	195	

Assegni familiari per il personale salariato

con 1 figlio	L. 84,-	fino a 14 anni compiuti
" 2 - 3 "	98,- ciascuno	" " "
" 4 o più "	126,-	" " "
" genitori	78,-	"
" moglie	117,-	"

5°) - Indennità di bombardamento e di allarme :

E' dovuta in base al contratto collettivo di lavoro 15 febbraio 1944 di cui si allega una copia (all. n° 3 - punto 1°).

6°) - Premio mensile per lavoro straordinario :

Nessun compenso è dovuto al personale del m/ settore per i titoli di cui a margine .Per alcuni casi esistono ancora dei compensi mensili a forfait che vengono assorbiti dal calcolo risultante dal punto 11° (lavoro straordinario).

5000 .-

Piunione Italiana di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

Cassa di Risparmio per il Capitale - Fondi d'Invecchiamento e di Soccorso

Sede legale Trieste - Genova - Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro 92



Roma li 7 agosto 1944

(da citare nella risposta)

- foglio n° 3° -

7°) - Gratifiche periodiche :

a) Nessuna pattuizione collettiva esiste in materia di premio di operosità o rendimento. Questa Sede ha la consuetudine di riconoscere a fine d'anno delle gratifiche discrezionali ad alcuni elementi del proprio personale che si siano particolarmente distinti nell'anno per operosità o rendimento ;

b) è previsto per tutto il personale dipendente il riconoscimento di una tredicesima mensilità (gratifica natalizia) pari ad una mensilità dello stipendio previsto dal contratto collettivo di lavoro, esclusi gli assegni familiari a carico dell'Istituto della Previdenza Sociale ed i rimborsi spese. In questa mensilità viene calcolata l'aggiunta di famiglia prevista dal contratto collettivo di lavoro .

8°) - Compensi vari :

Sono previsti compensi vari solo per il personale addetto alla produzione in base ad una prefissata cifra di produzione annua variabile caso per caso ed a discrezione dell'Azienda .

9°) - Altri rimborsi corrisposti al personale per rimborsarlo di spese effettivamente sostenute .

Oltre ai forfait mensili per il personale esterno, per il personale viaggiante sono previste diarie di trasferta in misura varia a secondo del grado e delle mansioni, da un minimo di L. 50,- ad un massimo di L. 150,-.

Per il personale interno le indennità di missione e trasloco sono regolate dall'art. 38 del contratto collettivo di lavoro (all. n° 1) .

10°) - Premi di nuzialità e natalità :

Per il personale dipendente del ns/ settore sono previsti premi di nuzialità e natalità a carico dell'Istituto Naz. Previdenza Sociale .



Prima Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

Viale XXV Aprile 10 - Roma - Telex 1000000 - 3000000

Sede legale Trieste - Direzione - Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro 99



Roma 11

7 agosto 1944

(da citare nella risposta)

- foglio n° 4° -

11°) - Lavoro straordinario :

Il compenso del lavoro straordinario è previsto dagli articoli 14 e 15 del contratto collettivo di lavoro (all. n° 1).

12°) - Lavoro serale e notturno :

Vale quanto detto al n° 11°.

13°) - Eventuali modifiche di stipendio :

Successivamente all'8 settembre 1943 sono state apportate al contratto collettivo le seguenti varianti :

- aumento delle tabelle del 30 % per stipendi mensili fino alle 2.500,- del 15 % sulle eccedenze (vedi contratto collettivo di lavoro del 15 febbraio 1944 che qui alleghiamo in copia - all. n° 3).

14°) - Diritti vari :

Nessun compenso è dovuto al personale del ns/ settore per il titolo di cui a margine.

15°) - Ritenute :

- a) - 8,16 % per Ricchezza Mobile C.2
- b) - Trattenuta variabile in base allo stipendio per assicurazioni sociali o fondo pensione .
- c) - 1 % sullo stipendio lordo per contributo Cassa Malattie
- d) - 0,81675 per contributi sindacali .

16°) - Mensilità di emergenza :

Per tutto il personale in servizio sono stati adottati i seguenti provvedimenti di emergenza successivamente al mese di settembre '43 :

- a) Novembre / Dicembre 1943 concessione di due mensilità di stipendio, a titolo di prestito, estinguibile in 36 rate mensili .

lly

Piave - Adriatica di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso



Avviati - Assunzione per tutto l'anno - Capitali da 100 milioni lire - Socio unico

Sede legale Trieste - Direzione - Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro 92

Roma li

7 agosto 1944

(da citare nella risposta)

- foglio n° 5° -

- b) Febbraio 1944 concessione di una mensilità compresi gli assegni familiari ;
- c) Aprile 1944 riconoscimento di una indennità giornaliera di mensa nella misura di L. 25,- per il personale con famiglia a carico e L. 15,- per personale senza famiglia a carico (all. n° 4);
- d) Giugno 1944 concessione di un prestito pari ad una mensilità di stipendio, compresi gli assegni familiari, da rimborsarsi a fine guerra .

17°) - Elenco numerico del personale dipendente :

Si trascrive l'elenco del personale dipendente :

Personale stipendiato :

Direttore	n°	1
Segretario (1 ^a categoria)	"	3
Capo Ufficio (1 ^a categoria)	"	2
Capo Reparto (" " ")	"	7
Impiegati di I ^a categoria	"	5
" II ^a "	"	5
" III ^a "	"	4
" IV ^a "	"	1
Impiegate di II ^a categoria	"	7
" III ^a "	"	13
" IV ^a "	"	13
Commissari di cassa - Esattori	"	7
Commissari	"	11

Personale salariato :

Uomini di fatica	n°	3	499/-
Guardia notturna	"	1	

18°) - Regolamento organico :

Valgono le norme del contratto collettivo 1/1/43 (all. n° 1).

Riunione Adriatica di Sicurtà

Compagnia di Assicurazione a Premio Fisso

Anti-Soccorso per feriti - Capitale Lire 1000000000 - Scorr. lire 1000000000

Sede legale Trieste - Direzione Milano

Sede di Roma - Piazza S. Silvestro 99



Roma li 7 agosto 1944

(da citare nella risposta)

- foglio n° 6° -


19°) - Informazioni sussidiarie :

Si ritiene di avere sufficientemente chiarito il trattamento riservato al personale.

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ
Sede di Roma

1996

All. n° 4



FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI

DELLA PROVINCIA DI ROMA

Numero 19

SI PUBBLICA IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ DI OGNI SETTIMANA

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Nel Regno e Colonie. — Anno. — S. L. — 120 — 60 — 30 —

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, interno da via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie.

Le richieste di abbonamenti al Foglio degli Annunti Legali della Provincia di Roma vanno fatte a parate; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1º gennaio, con esclusione del 1º gennaio, dell'ammissione di concedere una decessione posticipare la scadenza dell'abbonamento già contratta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti dovrà essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione dovrà sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli eventualmente disegnati verranno rispediti a titolo gratuito compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purché richiamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

L'UFFICIO INSERZIONI È PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PALAZZO DEL MINISTERO DELLE FINANZE — TELEFONO 481884

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo delle inserzioni è di L. 2 per ciascuna linea di scrittura o di cifre, dell'originale (L. M. 7 gennaio 1943-XXI). Ogni linea di scrittura dell'originale non potrà contenere più di 28 sillabe.

I progetti e gli elenchi contenenti oltre ventuno inseriti con la stessa disposizione con la quale risultano compilati nel testo originale.

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da lire otto, o su carta uso bollo grilletti da, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

In mancanza del corrispondente importo non è dato corso alla pubblicazione.

I richiedenti le inserzioni hanno diritto nel avere gratuitamente un esemplare della puntata del Foglio in cui le inserzioni da loro

sono inserite. All'atto della richiesta di inserzione dovrà essere dichiarato il numero degli esemplari che si desiderano acquistare della puntata in cui l'inserzione è stata.

Alle ore 12 del giorno teriale precedente a quello di pubblicazione di ciascun fascicolo, cessata l'accettazione degli originali degli annunci da inserire.

Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1943-XXI, n. 10, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%.

Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tasse di pubblicità e dovuta per quanto riguarda il diritto d'uso comprensiva della tassa di bollo per questa specie di diritto fissa a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

SI RENDE NOTO

IMMOBILIARE ROMANA FIRENTINA

Si rende noto che l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società Immobiliare Romana Fiorentina S. V.I.R.F. con sede in Roma, via Diaz Macelli n. 6, capitale L. 30.000, tenuta in data 9 febbraio 1943-XXI, ha approvato il bilancio del relativo anno, profitti e perdite chiuso al 31 dicembre 1942-XXI, che chiude con le seguenti risultanze:

Arrivo: L. 44.910 —
Passivo: — 239.255 —

Perdita dell'esercizio: — 15.233 —

Con lo stesso verbale sono state approvate le dimissioni dell'amministratore unico ing. Rizzi Giovanni e nominato nuovo amministratore unico il sig. ing. Sormaga Fernando di Alberto di cittadinanza italiana, che ha accettato la carica.

Roma, 28 febbraio 1943-XXI

Fug. Rizzi Giovanni
Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, il 1° marzo 1943-XXI, annotato al n. 350-41 del registro società, inserito nel fascicolo n. 350-41.
(A pagamento).

Il camuffiere: Ponzani.

AVVISO

Si rende noto che con atto 18 febbraio 1943-XXI a rogito del notario in Roma dott. Chiesi Rinaldi, i signori Giovanni Fontana e Carlo Pittaluga unici componenti la società in nome collettivo "FINE A. • Ferritore Industriali Navati Edili Aeronautiche", con sede in Roma, via Boero Leone n. 25, capitale L. 10.000, costituita con atto a seguito notar Rinaldi il 22 febbraio 1940, hanno sciolto e dichiarato cessata la stessa società, a datare dal 31 dicembre 1942-XXI senza la nomina di alcun liquidatore.

Al termine di gennaio, la prima volta di gennaio 1943, si procederanno alla formazione del bilancio di bilancio e passivo. Gli atti verranno perfezionati diversamente.

Al termine di gennaio, la prima volta di gennaio 1943, si procederanno alla formazione del bilancio di bilancio e passivo. Gli atti verranno perfezionati diversamente.

SOC. AN. COOPERATIVA « CIRCO DEL SOLE »

Roma, Via Lanusei, 4
sono convocati, in assemblea generale ordinaria per
il giorno 17 alle ore 16 in punto ed alle ore 17 in
seguente ordine dei giorni 1. Lettura ed approvazione del
verbale della scorsa riunione. 2. Relazione del Consiglio di
amministrazione e dei sindaci. 3. Dissidenze ed approvazione
del bilancio dell'anno 1944. 4. Variazioni di bilancio da consigliere
e del consiglio dei sindaci.
Roma, 6 marzo 1945-XXI
ATA (A pagamento).

SI RENDE NOTO

che con atto pubblico ricevuto dal notaio don Carmelo Russo, il
Roma in data 11 febbraio 1945-XXI è stata costituita con sede in
Roma via Condotti 21 una società a responsabilità limitata de-
nominata: « Cooperativa Cetane ». Società a responsabilità li-
mitata, avente per oggetto la contra vendita di merci in ge-
nerale.

Il capitale della società è di lire 30.000 diviso in cinquanta
quotie da lire 600 ciascuna ed è stato sottoscritto dai due soci:
nello stesso modo seguente:

a) Dott. ing. Roschini Torquato; l. 30.000 (o quarte da
l. 1000).

b) Marchetti Sante l. 24.000 (quarte da l. 800);
ogni quota da diritto a un voto.
La società ha autorità dal giorno della istituzione nel reg-
istro per deliberazione delle assemblee di soci,
l'amministrazione, la norma e la rappresentanza della so-
cietà sono affidate ad un amministratore unico, che può essere
anche non socio, il quale darà in carica al consigliere
eletto. L'amministratore unico può compiere i soli atti di ordin-
ario amministrazione per gli atti di straordinaria amministra-
zione deve essere di volta in volta, eletto dall'assemblea.
All'amministratore unico per il primo triennio è stato nominato
dott. Marchetti Sante, al Roschini, comune contabile, (in Rom-
agna e di cui è titolare) situato in Cesena, di Roma.
L'obbligo sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1945.
Gli atti, prelesso il 5 marzo per la scorsa legge, se-
ranno fissati secondo le deliberazioni dell'assemblea. Le as-
semblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie debbano essere convocate almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale e deliberano sugli oggetti di cui all'art. 234 Cod. civ.
Le assemblee straordinarie sono convocate per deliberare sugli
oggetti, il cui allarti 236 Cod. civile.

L'assemblea ordinaria debberà col voto favorevole di tutti
i soci, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.
L'assemblea straordinaria debberà col voto favorevole di
tutti i soci, che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.
Il citato atto costitutivo è stato redatto dal Tribunale di
Roma con decreto n. 26 del 5 marzo 1945-XXI.

Roma, 6 marzo 1945-XXI Dott. Carmelo Russo, notario.

Deposito: è trascritto tutta cancelleria, commerciale del
Tribunale di Roma il 6 marzo 1945-XXI
Ufficio (A pagamento).

**ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
DELLA CITTA DI ROMA****AVVISO PER MIGLIAMENTO DI VIENTUSINO**

Si rende noto che in data 16 marzo corrente in seguito ad
una pubblica tenuta a mio riferimento, è rimasto aggiudicato
previamente, per il prezzo di L. 15.000, il seguente

Immobile posto in Roma

Lo atto, redatto in carta da bollo da L. 8, è firmata da:
L'autore, dovrà contenere la elezione del destinatario in Roma, ed
essere accompagnata dalle ricevute comprovanti che presso la
Posta Commerciale Italiana, agenzia n. 12 al viale del Re n. 15,
a Roma, tenutasi nei locali della sede, per discutere
deposito del decimo della somma, sulla quale dovrà aprire il
nuovo incanto, e si dovrà portar le spese in ragione del 15 per
cento sul prezzo iniziale d'asta di L. 30.000, e in ragione del
per cento sulla differenza tra il doppio prezzo e quello offerto.
Sono gli ammonti di cui all'art. 3 del bando di vendita, in data
6 febbraio 1945.

L'offerente con la sua offerta resta vincolato alle condi-
zioni, tutte nel subito bando di vendita allegato a: verbale di
aggiudicazione provvisoria.

Non presentandosi adempiendo, lo accordo del sopraddi-
scritto impegno resterà definitivamente aggirato ai fini
del provvisorio per il prezzo apprezzato.

Roma, 4 marzo 1945-XXI
Dott. A. Maggioretti
D. N. N. 750.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza delle norme di legge vigenti in materia di de-
posito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro,
Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato corpo-
rativo, Circuito di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto
n. 10 gennaio 1945-XXI, n. 1273;

Vista la circolare del Ministro delle corporazioni in data
20 ottobre 1945-XXIV, n. 6847-XXXI;

Ordina

1. Atto, già elencati di legge, la pubblicazione, nel Loggio annun-
ciante della Provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro.
Roma, 22 febbraio 1945-XXI

H. prefetto. (firmo illegibile).

**Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente
dell'agenzia generale di Roma de L'Assicurazione Ita-
liana.**

L'anno mille novemcentoquattromila, il giorno tre
del mese di dicembre in Roma, tra la Federazione nazionale fa-
scista delle imprese assicuratrici rappresentata per delega dal
dir. doc. Giorgio Ugo Ugolini assistito dalla Unione Interpro-
vinciale di Roma della Confederazione fascista delle aziende
del credito e della assicurazione rappresen-
tata dal presidente del consorzio, Leopoldo Falonai assistito
dal Consiglio interprovinciale di Roma della Confederazione fa-
scista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicura-
zione, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro
per il personale dipendente dell'Agenzia generale di Roma de
L'Assicurazione italiana.

Il presente contratto collettivo si applica a tutto il perso-
nale che presti servizio presso la Agenzia generale di Roma
de L'Assicurazione Italiana.

Resta esclusa dall'applicazione del presente contratto il per-
sonale le cui prestazioni siano semplicemente di mano d'opera
(motori, guardie notturne, personale di fabbrica, ecc.). I rapporti
degli articoli 6 e 13 del R. decreto 10 gennaio 1945, n. 1270, ne-
al personale addetto alla produzione, compreso quello ispettivo
contenuto dal contratto collettivo per la disciplina dei rap-
porti fra imprese e produttori di assicurazione stipulato tra
queste 1945-XXI.

Art. 1.

Il presente contratto collettivo si applica a tutto il perso-
nale che presti servizio presso la Agenzia generale di Roma
de L'Assicurazione Italiana.

Per l'assunzione del personale sostanno seguite le norme le-
gislative e contrattuali in vigore.

Avvocazione del personale

Art. 2.

Roma, 6 marzo 1935-XXXI. Il presidente e l'avv. Taglie, Presidente del Consiglio di fabbrica e del sindacato.

SI RENDE NOTO

che con atto pubblico ricevuto il 1^o febbraio 1935-XII è stata costituita con sede in Roma, via Condotti 41, una società a responsabilità limitata denominata: « Commerciale Cesare » Società a responsabilità limitata, avente per oggetto la compra vendita di merci in genere.

Il capitale della società è di lire 300.000 diviso in cinquanta quote da lire 1000 ciascuna ed è stato sottoscritto da due soci in modo uguale.

Il Dott. Francesco Terponti L., socio, ha quote da lire 1000;

Il Mancinelli Sante, 1, 24.000 lire quote da lire 1000;

Ogni quota da diritto a un voto.

La società ha la durata dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese fino al 31 dicembre 1953 e potrà essere prorogata per rinnovamento della assemblea di soci.

L'amministrazione la firma e lo rappresenta unico che può essere anche più soci, il quale dura in carica tre anni ed è releggibile.

L'amministratore unico può compiere i soli atti di ordinanza amministrativa, per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere, di volta in volta, autorizzato dall'assemblea.

Al amministratore unico per il primo triennio è stato nominato il Dott. Mario Nanni da Rodolfo, commerciante, nato in Ronciglione e dimissiario in Cesano di Roma.

L'asservizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il triennio esercizio si chiude il 31 dicembre 1931.

Gli atti, prelevati al 3 per cento per la riserva legale, saranno assegnati secondo le deliberazioni de l'Assemblea. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie debbono essere convocate almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e celebrano segni regimi di cui all'art. 2504 Crl. ovunque assunzione straordinaria sono convocate per deliberare sugli appalti, di cui all'art. 2504 Crl. civile.

L'assemblea ordinaria celebra con voto favorevole di tutti i soci, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, l'assegno straordinario del capitale sociale.

Il consiglio direttivo è stato costituito dal Tribunale di Roma con decreto n. 250 del 1^o marzo 1935-XXXI.

Dott. Carmelo Russo, notaro.

Il presidente e consigliere commerciale del Consiglio di Roma il 6 marzo 1935-XXXI.

Il consigliere: Forconi

Presidente posto in Roma:

AVVISO PER AUMENTO DI VENTUSIMO

Si rende noto che in data 10 marzo corrente in seguito ad essa pubblica tenutasi a mio ministero, è rimasto aggiudicato provvisorialmente, per il prezzo di lire 31.000, il seguente

Stabile in via del Babuino civ. n. 59, via Margutta n. 54 e via del Corso di Napoli n. 87, n. 10, con ingresso dal n. 10 di questo stesso, disceso in calzato al Rione IV col n. di matricola 7729. Su derso prezzo è ammesso l'aumento non minore del ventesimo, ed il termine per presentare la relativa offerta alla Segreteria generale degli istituti riuniti presso il viale del Re n. 33, scadrà alle ore 12 del giorno 22 marzo 1935-XXXI.

L'offerta, con la sua offerta resterà vincolata alle condizioni, tutte che sul suddetto bandito di venti, allegato al verbale di bando provvisorio per il prezzo sopramenzionato.

Non presentandosi alcuna offerta, la vendita del sopravvissuto, rimanendo resterà definitivamente aggiudicata al bando.

I requisiti di capacità ed idoneità per la assegnazione del personale alle varie mansioni di ufficio sono determinate dalla attivita dell'aziendale l'azienda comunicherà all'interessato per scritto:

- a) il giorno in cui verrà iniziato il servizio;
- b) la misura della retribuzione durante il periodo di prova;
- c) la retribuzione non può essere inferiore al 70% di quella indicata alla 1^a classe della tabella della categoria di assegnazione.

Periodo di prova.

Il personale viene assunto in prova per un periodo massimo di tre mesi durante i quali le finalizzazioni del contratto fra luogo in qualsiasi tempo senza preavviso o indennità. Trascorso il periodo di prova, al personale mantenuto in servizio, l'azienda comunicherà per iscritto le basi del suo mantenimento.

Il periodo di prova seguito da conferma va compiuto, a tutti gli effetti, nella determinazione della idoneità di servizio.

Indennamento.

Il personale di nuova assunzione viene munito nelle diverse categorie nel modo seguente:

- a) Cat. 1^a: Personale con laurea o titolo equipollente; Cat. 2^a: personale con licenza di scuola media superiore (istituto tecnico, Istituto abilitazione all'insegnamento elementare, titolo equipollente);
- Cat. 3^a: personale con licenza di scuola media inferiore (scuola primaria o titolo equipollente);
- Cat. 4^a: personale approssimativi di titoli di studio richiesti per altre categorie.
- b) Categorie connesse: di cassa e esitari, connesse e simili connesse.

Indennità e diritti dei personale.

Art. 5.

Il personale ha il dovere di dare attenzione una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive del personale responsabile dell'azienda stesso e le norme del presente contratto. Gli è fatto divieto di comunicare notizie riservate l'ufficio e di svolgere attività contrarie agli interessi dell'azienda e comunque inconvenienti con i doveri d'ufficio.

Disposizioni disciplinari.

Art. 6.

Le disposizioni disciplinari sono:

- a) di riempimento dato verbalmente dalla direzione;
- b) il bisogno ordinato per iscritto dalla direzione;
- c) la sostituzione dal suo servizio o dal servizio e dallo stipendiario, per un tempo non superiore a 15 giorni;
- d) licenziamento istituzionale.

Le sanzioni disciplinari saranno applicate in relazione alla gravità delle mancate o del grado della colpa senza riguardo all'ordine con cui sono elencate.

Ogni sanzione disciplinare, al termine dell'imprescindibile servizio e del licenziamento istituzionale, dovrà essere comunicata con la motivazione precisa e dettagliata per iscritto e sarà dichiarata solo dopo notifiche discoste della parte interessata. Le discoste dovranno in ogni caso essere presentate entro dieci giorni dalla richiesta dell'azienda.

Nel caso che entro il suddetto termine non siano presentate discoste da parte dell'interessato, l'azienda potrà procedere, gradiente alla determinazione del provvedimento disciplinare

Quando un dipendente dell'azienda venga sottoposto a procedimento penale, la direzione determina se egli debba o meno, in presenza del giudizio, essere sceso dal servizio e fatto strafarlo.

Nei casi di condanna per reato punibile con pena restrittiva della libertà personale è in facoltà della direzione, quando le circostanze lo giustifichino, di applicare il licenziamento a termine dell'art. 8, lett. d), in caso di assoluzione, che non sia per non aver commesso il fatto, e in facoltà della direzione di provvedere in via disciplinare, osservando le disposizioni del precedente art. 9.

In ogni caso, quando a seguito di condanna o delle risultanze del provvedimento disciplinare, venga deliberata la risoluzione del rapporto, questa avrà effetto dalla data della eventuale sospensione di cui al rottamato del presente articolo.

Quando in direzione ritenga di non dover prendere nessun provvedimento disciplinare, l'impiegato non subirà perditi di anzianità e percentuali gli assegni trattenuti, nonché già acquisiti mutarvisi, con determinazione in quanto gli fosse stato eventualmente corrisposto come assegno alimentare.

Art. 12.

Gli apprezzamenti ricevibili saranno fatti conoscere per iscritto, almeno una volta l'anno, agli interessati, per loro annotamento, e perché essi possono presentare eventuali giustificazioni.

Orario.

Art. 13.

Il tempo normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per il personale impiegato ed in 17 ore settimanali per i connnessi ed altro commesso.

Nelle giornate di sabato l'orario di lavoro è limitato ad ore 3 e mezza per gli impiegati e al ore 4 e mezza per i connnessi e dovrà aver termine non oltre le ore 12. Dopo orario di lavoro viene riportato con turni determinati dall'azienda in rapporto alle esigenze del servizio.

Lavoro straordinario.

Art. 14.

Le prestazioni per lavoro straordinario richieste in aumento dell'orario normale, saranno compensate con la paga straordinaria quale si determina dividendo la retribuzione complessiva mensile (un dodicesimo della retribuzione annuale) di ciascuno percepita per il diviso 170 per quanto escederà gli imposta e 200 per quanto rimarrà complessi, maggiorata del 20 per cento.

Art. 15.

Il lavoro straordinario compiuto in giorno festivo non destinate a riposo settimanale, sarà compensato nei modi seguenti:

Il lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato al tipo settimanale, nei limiti e con le modalità di legge, altrimenti a chi lo compie, oltre alla corresponsione del 25 per cento dello stipendio normale, di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.

Se il lavoro compiuto di domenica o in giorno destinato al riposo settimanale è finito alle ore antimeridiane, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 16.

Il pagamento del lavoro straordinario ha luogo entro il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reclamo in merito a mancato o errato compenso per prestazione di lavoro straordinario può essere preso in considerazione se non è presentato per iscritto entro tre mesi da quello nel quale sarebbe dovuto effettuarsi la corresponsione del compenso stesso.

Il lavoro straordinario deve essere ammesso in apposito registro sotto la firma del superiore diretto e del lavoratore.

Festività.

Art. 19.

di servizio la cui vita minata il servizio.

Di misura della retribuzione durante il periodo di prova.

Tale retribuzione non può essere inferiore al 70% di quella indicativa, alla 1^a classe della tabella della categoria di assunzione.

Periodo di prova.

Art. 5.

Il personale viene assunto in tempo per un periodo massimo di tre mesi. Durante i quali lo risparmio (si contratto) ha luogo in qualsiasi tempo senza preavviso o indumento. Trascorso il periodo di prova, si personale mantenuto in servizio, l'azienda comunicherà per iscritto le basi del suo inserimento.

Il periodo di prova seguirà un criterio via compenso, a tutti gli effetti, nella determinazione della anzianità di servizio.

Art. 6.

Il personale di nuova assunzione viene inquadato nelle diverse categorie nel modo seguente:

A) Cat. 1: Personale con laurea o titolo equipollente; Cat. 2: Personale con licenza di scuola media superiore istituto tecnico, Istituto, solitamente all'insegnamento elementare, titolo equipollente;

Cat. 3: Personale con licenza di scuola media inferiore tecnica, dimessa o titolo equipollente;

Cat. 4: Personale sprovvisto dei titoli di studio richiesti nell'altra categorie.

B) Categorie, commesse di caso e esutori, commesse e ambo commesse.

Disposizioni disciplinari.

Art. 7.

Il personale ha il dovere di dare attuazione una collaborazione attiva ed intesa secondo le direttive del personale responsabile dell'azienda stessa e le norme del presente contratto. Gli è fatto diretto di comunicare notizie riservate d'ufficio e di svolgere attività comunitaria degli interessi dell'azienda e comunque incompatibili con i doveri d'ufficio.

Disposizioni disciplinari.

Art. 8.

Le disposte disciplinari sono:

a) Il rimprovero dato verbalmente dalla direzione;

b) Il biasimo scritto per iscritto dalla direzione;

c) La sospensione dal solo servizio o dal servizio e dallo stipendio, per un tempo non superiore a 15 giorni;

d) Il licenziamento, in troppo.

Art. 9.

Le sanzioni disciplinari vanno applicate in relazione alla gravità delle mancanze o del grado della colpa senza riguardo all'ordine con cui sono elencate.

Ogni sanzione disciplinare, al esclusione del rimprovero verbale e del licenziamento in troppo, dovrà essere contenuta in una motivazione trascisa e dettagliata per iscritto e sarà depositata sotto dito al dolo dello stesso interessato.

Le disposte dovranno in ogni caso essere presentate entro dieci giorni dalla richiesta dell'interessato.

Nel caso che, entro il sindetto termine, non siano presentate di solle spese da parte dell'interessato, l'azienda potrà procedere, qualunque sia la portata del provvedimento disciplinare,

Art. 10.

Il licenziamento in troppo, di cui alla lettera d) lettari, si suscita per una mancanza così grave che non consenta la prosecuzione anche temporanea del rapporto. Tanto in caso di sospensione, quanto in caso di licenziamento totale, il provvedimento dovrà essere subito reso noto dall'azienda alla propria organizzazione che provvederà a comunicarlo alla collettività organizzazione dei lavoratori.

In ogni caso, quando a seguito di condanna o delle risultanze del provvedimento disciplinare venga deliberata la risoluzione del rapporto, questa avrà effetto dalla data dell'eventuale sospensione, al cui di fine conto del presente articolo.

Quando la durata ritenga di non dover prendere nessun provvedimento disciplinare, l'impegno non subira perdita di incolumità e permetterà gli assegni trattamentuali, nonché gli aumenti, autorizzati, con decreto, di quanto gli fosse stato esemplificamente corrisposto come assegno di mantenimento.

Art. 11.

Di apprezzamenti, s'avorevoli strutturali fatti conoscere per servizio, almeno una volta l'anno, agli interessati, per loro aumento, e perché essi possono presentare eventuali giustificazioni.

Quarto.

Art. 12.

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per il personale impiegato ed in 37 ore settimanali per i commessi ed aiuto commessi.

Nelle giornate di stabile lavoro di lavoro è limitato ad ore 3 e mezza per gli impiegati e ad ore 4 e mezza per i commessi e lavora oltre termine non oltre le ore 13. Dopo orario di lavoro viene riportato con turni determinati durante in rapporto alle esigenze del servizio.

Art. 13.

Le prestazioni per lavoro straordinario richieste in aumento di orario normale, saranno compensate con la paga oraria, la quale si determina dividendo la retribuzione complessiva mensile (in dodicesimo della retribuzione annuale) da ciascuno percepito per il lavoro 120 per cento quanto riguarda gli impegnati e 110 per cento ristorni i commessi, maggiorata del 20 per cento.

Art. 14.

Le prestazioni per lavoro straordinario compreso in giorno festivo non destinate al riposo settimanale, sarà compensato nei modi soprannominati con la maggiorazione del 25 per cento anche del 20 per cento.

Il lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale, nei limiti e con le modalità di legge, diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione del 25 per cento della paga normale, di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.

Se il lavoro compiuto di domenica o in giorno destinato al riposo settimanale è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 15.

Il pagamento del lavoro straordinario ha luogo entro il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato. Nell'eventualità di reclamo in merito al rimborso o erario compensi per prestazione di lavoro straordinario può essere preso in considerazione se non è presentato per iscritto entro tre mesi da quelli, nel quale avrebbe dovuto effettuarsi la corrispondente del compenso medesimo.

Il lavoro straordinario deve essere annotato in apposito registro con la firma del superiore diretto e del lavoratore.

Art. 16.

Art. 17. **A O G A** presso le gestioni e **A O G A** presso le contratti collettivi di lavoro, al netto di **A O G A**, stipulato dalle Federazioni nazionali di categoria e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1937-NV, n. 199, Parte II e per iscritto nel *Bulletin Ufficiale* del Ministero delle corporazioni.

versi in data 31 agosto 1952-XV, fascicolo 159, all. n. 167 nonché dal contratto integrativo per la Provincia di Roma in data 14 luglio 1952-XV.

Rettificazioni.

Art. 18.

La rettificazione minima del personale è costituita da:

- il stipendio come da allegate tabellule;
- ogni altro eventuale assegno o provento a carattere continuativo e di ammontare determinato, esclusa la quota attribuibile a rimborso spese e la indennità di rischio;
- gratificazione di Natale nella misura di un dodicesimo di quanto previsto dal precedente punto a) e b);

La gratificazione di cui al punto c) è comprensiva di quella stabilita dall'accordo interconfederale 15 dicembre 1952-XVII.

Art. 19.

Gli aiutiendi di cui alle tabellule accesse, o quelli in atto, saranno corrisposti in denaro reale.

Tutte le rettificazioni sono al lordo della imposta di ricchezza mobile e sono soggette a trattamento per i contributi di legge o contributivi.

Anzianità - Promozioni - Ammorti di merito.

Art. 20.

L'anzianità decore dalla data di assunzione in servizio.

Art. 21.

Al personale assunto dopo la data di entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute, ai soli effetti dell'applicazione delle tabelle organiche, le seguenti anzianità convenzionali:

a) anzianità di iscrizione al P.S.R., anteriormente alla Marcia su Roma, al sensi dell'entrata Confederale del 21 agosto 1952-XII (pubblicato per esempio nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1952-XII, Parte II e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni in data 31 agosto 1952-XD, fascicolo 105, all. 54) e successiva modifica del 10 luglio 1953-XIII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1953-XIII, n. 126, Parte II, e per intero nell'allegato n. 236 al fascicolo 125 in data 31 agosto 1953-XIII del Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni);

b) un anno ai cittadini italiani decorati di medaglia al valore o di croce di guerra al valor militare, ai militari ai inviati di guerra o per la causa fascista;

c) il 100 per cento del periodo di servizio militare prestato da cittadini italiani, quali combattenti, in campo di operazioni, sia durante la guerra 1940-45, nella campagna riconosciute dalla Stato.

Al personale che non possa vantare un periodo superiore ai 6 mesi verrà comunque riconosciuto un semestre.

Al personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se il lavoratore non avrà denunciato all'atto dell'assunzione i titoli che ad esse autorizza danno diritti.

Art. 22.

Gli avanzamenti sono consentibili per anzianità o per merito. Quelli per anzianità sono regolati dalle tabelle allegate al presente contratto.

Gli avanzamenti per anzianità si determinano allo scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.

La durata dei periodi di avanzamento, ai soli effetti dell'avanzamento, è stabilita dall'1° settembre via pressorio all'compimento del periodo di prova.

Art. 23.

Nei riguardi di quelli fra gli appartenenti al personale che ne rendono meritevoli la direzione può fissare gli stipendi in misura più elevata di quelli portati dalle tabelle organico.

Le maggiorazioni di stipendi così concesse, possono, a cr-

ditivo minima del personale è costituita dalla diligenza ed astinacia, nonché dalla capacità di cui essa abbia dato effettiva prova anche eventualmente nella sostituzione di impiegati inquadrati in debo categoria superiore.

Nel determinare, in base ai titoli di studio, l'esperienza di una delle singole categorie, si terra conto anche dei titoli di studio conseguiti durante la prestazione del servizio. In tal caso il passaggio avverrà assegnando l'individuo alla classe della nuova categoria per la quale sia assegnata una retribuzione mediamente superiore a quella specifica di diritto nella categoria tra e classe di provenienza.

L'anzianità di scatto maturata nella classe e nella categoria di provenienza verrà mantenuta nella nuova classe e categoria di assegnazione.

Art. 24.

Quando l'impiegato sia chiamato a sostituire per oltre un mese un impiegato avvezzo grado di Capo Ufficio o Capo Reparto, salvo il caso di assenza per ferie o per richiamo alle armi, lo diritto all'eventuale indennità di grado per tutto il tempo della sostituzione.

Quando il periodo della sostituzione superi i 12 mesi, escluso sempre il caso di richiamo alle armi, l'impiegato ha diritto al conferimento del grado relativo con effetto dal giorno dell'inizio della sostituzione, rinunciando sempre riservato all'azienda lo scalo di qualsunque indennità di categoria.

Assenze e congedi.

Art. 25.

Sono assegnati, nel corso di ogni anno, normativamente dal 10 aprile al 31 ottobre, dei congedi a titolo di vacanza la cui durata risulta da apposite tabelle allegate al presente contratto. Il periodo di riposo è consecutivo e quindi comprende i giorni festivi e semi-festivi.

Art. 26.

La direzione può richiamare l'assente prima del termine del congedo, quando necessario, di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto dell'impiegato di completare il congedo in epoca successiva con diritto di ritorno al rientro di tutte le spese incovitate per fatto dell'anticipo ritorno.

La direzione, soltanto per l'impresenabilità assenze di servizio, può frazionare i periodi di congedo di 30 giorni, purché uno dei due periodi non sia inferiore ai giorni 20 consecutivi. Il frazionamento del congedo può essere concessa anche a richiesta dell'avoratore, sempre le esigenze del servizio lo consentano.

Dopo la natura dell'riposo annuale non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Art. 27.

La direzione stabilisce il turno delle vacanze tenendo presente che la presenza nella sede dell'epoca deve essere accertata in ordine di anzianità di servizio e compatibilmente con le esigenze del lavoro di ufficio.

Art. 28.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 45 giorni di congedo non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale permesso il lavoratore, sono considerati ai tutti gli effetti in attività di servizio.

Art. 29.

La direzione può accordare, dentro domanda dell'interessato, permesso di assenza per giustificati motivi privati o di famiglia, restando in facoltà della direzione stessa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che giustifichino la licenza.

Tali permessi non pregiudicano il diritto di congedo ordinario.

Art. 30.

Al personale che riveste cariche sindacali saranno concesse tutte le facultazioni e i permessi necessari per lo svolgimento dei doveri derivanti dalle cariche stesse.

o) supposte come da allegate tabelle;

b) ogni altro eventuale assegno o favorito a carattere continuativo e di ammontare determinato, escluso lo quanto attribuibile a ruolario, cressa e la minuzia di rischio;

c) gratificazione di Natale nella misura di un dodicesimo di quanto previsto dal precedente punto a) e b);

La gratificazione di cui al punto c) è comprensiva di quella stabilita dall'ordine interconfederale 13 dicembre 1935-XVII.

Art. 10.

Gli appendi ai cui alle tabelle accinte, i quelli in alto, saranno corrisposti in dodici lire.

Tante le retribuzioni sono al loro della missa di rachetta mobile e rete, soggette a trattamento per i contributi di legge o contrattuali.

Arcianto - Promozione - Aumenti di mire.

L'arcianto decore dalla data di assunzione in servizio.

Art. 21.

Al personale arcianto dopo la data di entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute, in soli effetti dell'applicazione delle tabelle organico, le seguenti convenzioni:

a) anzianità di servizio d.I.S.P. anteriore alla Marcia su Roma, o senz'essere del contratto Contidderale del 23 aprile 1934-XII (pubblicato per estrato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1934-XII, parte II e per intero sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni), in data 31 agosto 1934-XII, fascicolo 10, aff. 537 e successiva modificazione del 20 luglio 1935-XII (pubblicata per estrato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1935-XII, n. 282; parte II, e per intero nell'allegato n. 739 al fascicolo 122 in data 21 agosto 1935-XII del Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni);

b) un anno di cittadini italiani decrate di medaglia al valore o di croce di guerra al valor militare, ai militari ed invitti di guerra o per la causa fascista;

c) uno per cento del periodo di servizio militare prestato da cittadini italiani, quali comitenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, sia durante la guerra 1935-38, nella campagna in A.O. e in O.M.S., sia durante le altre campagne di guerra promosse dallo Stato.

Al personale che non possa vantare una periodicità superiore ai 6 mesi verrà comunque riconosciuto un semestre.

Il annesso p. cumulo delle predette anzianità convenzionali.

Al personale arcianto, dopo l'entrata in vigore del presente contratto, le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se il lavoratore non avrà denunciati all'atto dell'assunzione i titoli che ad esse anzianità daranno diritto.

Art. 22.

Gli avanzamenti sono conseguibili per anzianità o per merito. Quelli per anzianità sono regolati dalle tabelle allegate al presente contratto.

Gli avanzamenti per anzianità si determinano alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.

La decorrenza dell'anzianità, ai soli effetti dell'avanzamento, è stabilita dal 10 gennaio più prossimo al compimento del periodo di prova.

Art. 23.

Nei riguardi di quelli fra gli appartenenti al personale che ne ne redatto meritevoli la direzione può fissare gli stipendi in misura più elevata di quelli portati dalle tabelle organiche.

Le maggiorazioni di stipendio così concesse, possono, a criterio discrezionale della direzione, sempre in rapporto alla valutazione del merito individuale, venire assorbite in tutto o in parte in occasione dei successivi rinnovamenti di servizio.

Per ciascuna classe delle tabelle organiche, appartiene di diritto, quello in cui appartiene al personale che frequenta

nuova categoria per la quale sarà consegnata una remunerazione inferiore a quella superiore a quella stessa di diritto nella categoria o classe di provenienza.

Il trattamento di scatto montato nella classe e nella categoria di appartenenza verrà in uteris nella nuova classe e categoria di appartenenza.

Art. 24.

Quando l'impiegato sia dimesso o sostituito per oltre un mese un impiegato avente grado di Capo Ufficio o Capo Reparto, salvo il suo di assenza per servire o per riunione alle armi, ha diritto all'eventuale indennità di grado per tutto il tempo della sostituzione.

Quando il periodo della sostituzione supera i 12 mesi, escluso sempre il caso di richiamo alle armi, l'impiegato ha diritto al conferimento del grado relativo con effetto dal giorno dell'inizio della supplenza, rimanendo sempre riservata all'impiegato la facoltà di qualunque prevenzione in categoria.

Misone e consigli.

Art. 25.

Sono accesi, nel corso di ogni anno, normativamente dal 10 aprile al 31 ottobre, dei consigli a titolo di vacanza in cui dovrà riservarsi apposita tabella allegata al presente contratto. Il perodo di riposo è consecutivo e quindi comprende i giorni festivi e semi-festivi.

Art. 26.

La direzione può richiamare l'osservante prima del termine del congedo, quando necessario di servizio, lo richiedendo, ferito restando il diritto dell'immediato di completare il congedo in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso di tutte le spese incontrate per fatto dell'autocertificazione.

La direzione, soltanto per imprevedibili ragioni di servizio, può trattenere i periodici congedi di 30 giorni, paralleli uno dei due periodi non più inferiori ai giorni 30 consecutivi.

Il granteggio del congedo può essere concesso anche al richiesto del lavoratore, sempre che esigente del servizio lo consentano.

Dato il natura del riposo annuale non è ammesso la rinuncia alle ferie.

Art. 27.

La direzione statuisce il turno delle vacanze tenendo presente che la precessione nella società dell'epoca deve essere accettata in ordine di anzianità di servizio e compatibilmente con le esigenze del lavoro di ufficio.

Art. 28.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimoni un periodo continuativo di 15 giorni di congedo non contabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale perodoso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Art. 29.

La direzione può, accordato, disporre domanda dell'interessato, permesso di assenza per genetische motivi privati o di famiglia, resindico in facoltà della direzione stessa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che giustifichino la licenza.

Non pretesca mai pretestando il diritto di congedo ritirario

Art. 30.

Al personale che riveste cariche sindacali sottratti entro tutte le funzioni e i termini necessari, per lo svolgimento delle loro funzioni delle varie stesse.

Malattie.

Art. 31.

Nei casi di interruzione del servizio dovuta a malattia la azienda conserva il posto per il periodo di:
a) mesi 3-6: funzionali e commessi entro il 1^o anno di servizio;

b) mesi 6 agli impiegati e comitessi con una anzianità di servizio fra il 2^o anno inclusivo ed il 6 compreso; c) mesi 12 agli impiegati e comitessi con una anzianità di servizio superiore al 6 anni.

Nel caso di cui alla lettera a) sarà corrisposta l'intera retribuzione per il primo mese e metà di detta retribuzione per gli altri due.

Nel caso di cui alla lettera b) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi tre mesi e metà di detta retribuzione per i tre mesi successivi.

Nel caso di cui alla lettera c) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi 6 sei mesi e metà di detta retribuzione per i 6 mesi successivi.

In corso di versamento il rapporto di lavoro cessa di diritto previa corresponsione ai trete le indennità previste dal presente contratto.

Il periodo di manutenzione va compiuto come anzianità di servizio

Art. 32.

I termini di cui al precedente articolo non sono ripetibili nel caso di provata ricaduta nella stessa unità entro il termine di 6 mesi dalla fine del precedente periodo. In tal caso si applicano i termini di legge.

Durante il periodo di manutenzione l'azienda ha il diritto di censurare il decorso per mezzo dei propri medici hospitalari.

In caso di contestazione del giudizio del medico finanziario dell'azienda, è chiamata a decidere inappellabilmente una Commissione composta di tre saggi nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, e, in caso di mancato accordo, dal Segretario del Sindacato Provinciale dei Medici su richiesta di una delle parti.

Le spese per il giudizio dello commissario sono a carico della parte sconveniente.

Art. 33.

In caso di interruzione di servizio per graviluna e puerperio l'azienda conserva il posto per un periodo di 6 mesi corrispondente alla retribuzione per i primi tre.

Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo con decretazza dal giorno in cui lo malattia stesso si è manifestata.

Sanzio militare.

Art. 34.

La chiamata alle armi per adempire agli obblighi di leva porta alla risorgazione del contratto.

L'Azienda corrisponderà al dipendente una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre anni.

Il personale che ha risotto il contratto per chiamata alle armi avrà diritto di preferenza per la riassunzione presso l'azienda purché la domanda di riassunzione venga presentata non oltre sei mesi dalla data del congedo.

La riassunzione sarà fatto senza periodo di prova.

Art. 35.

Il personale richiamato o assimilato a sensi della legge 10 giugno 1920-XVII, n. 633, e successive modificazioni, ha diritto alla conservazione dei testo e al compimento del periodo trascorso in servizio intituito agli effetti dell'assunzione.

Al richiamato verranno intonati, limitatamente ai primi 3 mesi di richiamo, tutti gli assegni di cui avrebbero goduto, restando in servizio, salvo la compensazione prevista dall'articolo della preceduta legge e successive modificazioni.

Art. 36.

Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati a sensi degli artt. 2 e 38 della legge 10 giugno 1920-XVII, n. 633, devono partecipare all'esposizione del dattore di lavoro per il prendere l'impegno contro il termine di 10 giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di 15 giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a 6 mesi, di 20 giorni se ha avuto una durata superiore a 6 mesi e non ad un anno,

In caso di richiamo delle armi all'interno della ferma ordinaria, il sindacato estero verrà considerato in congedo straordinario senza retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, travarsi i quali egli verrà considerato, di pieno diritto, come comitessario.

Missioni e trasferte.

Art. 38.

Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:

- a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe per gli impeggi in III classe per i commessi;
- b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto nei normali bagagli;
- c) il rimborso delle spese di posta, di telegrafo, ed altre in esercizio del suo mandato nell'interesse dell'azienda;
- d) la dura per i giorni di viaggio e di permanenza nella missione giornaliera di L. 70 per gli impegnati e di L. 50 per i comunitari.

Qualora la missione non comporti il pernottamento fuori residenza, le diarie sindacate verranno ridotte del 30% quando il dipendente consumi due posti fuori residenza e del 60% quando consumi un solo posto fuori residenza.

Nelle missioni temporanee viene computata mezza dura per anche diaria intera per il giorno in cui si inizia la missione, quando però la permanenza avvenga dopo le ore 18, analogamente a diaria viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione quando il ritorno in residenza avvenga prima delle ore 12.

Art. 39.

Per le missioni all'estero verranno stabiliti condizioni specifiche:

Art. 40.

Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio da luogo di pagamento delle seguenti indennità:

- 1) A chi non abbia famiglia né persone a carico:
- 2) il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe per gli impegnati, in III classe e per i commessi, seguendo la via più breve;

- 3) il rimborso delle spese effettive sostentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio normale;
- 4) il rimborso della eventuale perdita di bagaglio per un periodo massimo di 6 mesi (quando non sia possibile salvaguardare la locazione o far luogo a subaffitto);
- 5) la dura diaria di cui all'art. 38 per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sua sistemazione nella nuova residenza, con un massimo di 10 giorni.

- 6) A chi abbia famiglia o parenti a carico e con lui conviventi:
- 7) il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe per gli impegnati, in III classe per i commessi, per sé e per i congiunti conviventi, una persona di servizio;
- 8) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli;
- 9) il rimborso della eventuale perdita di bagaglio per un periodo massimo di 6 mesi, quando non sia possibile salvaguardare la locazione o far luogo a subaffitto;
- 10) la dura fissata come sopra per sé più tante metà diaria per i congiunti compresa una persona di servizio, per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sistemazione nella nuova residenza con un massimo di 10 giorni.

Il trattamento dell'impegno trasferito non potrà essere inferiore a quello goduto al momento del trasferimento.

Art. 41.

In caso di accensionamento che non sia per giusta causa o in caso di morte del dipendente trasferito, l'Azienda rimborserà quanto di indennità o ai congiunti le spese tutte previste dall'articolo precedentemente citato.

Detto rimborso avrà luogo a ritorno effettuato e sempreché avvenga non oltre 6 mesi dal accensionamento o dalla morte.

Cessione del rapporto di impiego.

altri due.

Ne caso di cui alla lettera b) sarà garantita l'intera retribuzione per i primi tre mesi e mezzo di detta retribuzione per i mesi successivi.
Nel caso di cui alla lettera c) sarà garantita l'intera retribuzione per i primi 6 sei mesi e metà di detta retribuzione per i mesi successivi.

Trascorsi tali periodi massimi, al rapporto di lavoro cessa di diritto preva corresponsione di tutte le indennità previste dal presente contratto.

Il periodo di malattia va computato come anzianità di servizio.

Art. 35

I termini di cui al precedente articolo non sono ripetibili nel caso di provata risalita nella stessa malattia entro il termine di 6 mesi dalla fine dell'attuale periodo. In tal caso si applicano i termini di legge.

Durante il periodo di malattia, l'azienda ha il diritto di controllare il decorso per mezzo dei propri medici facoltari.

In caso di contestazione del giudizio del medico facoltario dell'azienda, è di dirittua a decidere inappellabilmente una Commissione composta di tre sommi nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal primo due, o, in caso di mancato accordo, dal Segretario del Sindacato Provinciale dei Medici su richiesta di entrambe le parti.

Le spese per il gradino della commissione sono a carico della parte avvenibile.

Art. 36

In caso di interruzione di servizio per gravidanza e puerperio l'azienda conservera il posto per un periodo di 6 mesi corrispondendo la retribuzione per i primi tre.

Ne caso di sussentito di malattia si applicherà il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata.

Servizio militare.

Art. 37

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla riconoscione del contratto.

L'Azienda corrisponderà al dipendente una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Il personale che ha risolto il contratto per chiamata alle armi avrà titolo di preferenza per la riassunzione presso l'azienda purché in domanda di riassunzione venga presentata non oltre sei mesi dalla data del congedo.

La riassunzione sarà fatta senza periodo di prova.

Art. 38

Il personale richiamato o assimilato ai sensi della legge 10 luglio 1920, n. 555 e successive modificazioni, ha diritto alla conservazione del posto e al compenso del periodo trascorso in servizio militare agli effetti dell'anzianità.

Al richiamato verranno mantenuti, limitatamente ai primi 5 mesi di richiamo, tutti gli assegni di cui avrebbe goduto restando in servizio, salvo la compensazione prevista dall'art. 35 della precedente legge e successive modificazioni.

Art. 39

Gli imprenditori riferimenti alle armi compresi quelli assimilati a sensi del 2º comma degli art. 2 e 25 della legge 10 giugno 1920, XVIII, n. 655, devono fornire a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata superiore ad un mese, di 15 giorni se ha avuto una durata superiore a 6 mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.

In mancanza essi sono considerati dimessi, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 40

Nel soldato esteri la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di servizio porta alla riconoscione del contratto, senza alcuna corresponsione, oltre quella degli emolumenti ricevuti fino al giorno della effettiva cessazione del servizio.

Art. 38
Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:

- il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe per gli impegati, in III classe per i comnessi;
- il rimborso delle spese effettive per il trasporto dei materiali ordinari e dei posti fuori residenza;
- il rimborso delle spese di posta, di telegrafo, ed altre a esecuzione delle loro mandato nell'interesse dell'azienda;
- la duraia per i giorni di viaggio e di permanenza nella misura giornaliera di L. 70 per gli impegati e di L. 50 per i comnessi.

Qualora la missione non comporti il pernottamento fuori residenza, le diarie sindacate verranno ridotte del 30% quando il dipendente consumi due pasti fuori residenza e del 60% quando consumi un solo pasto fuori residenza.

Nelle missioni temporanee viene computata mezza diaria anziché diaria intera per il giorno in cui si inizia la missione quanto però la partenza avvenga dopo le ore 18; analogamente a diaria viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione prima il ritorno in residenza avvenga prima delle ore 1.

Art. 39

Per le missioni all'estero verranno stabilite condizioni specifiche di volo in volo.

Art. 40

Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio da luogo al pagamento delle seguenti indennità:

- A chi non abbia famiglia né persone a carico:
 - il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe per gli impegati, in III classe e per i comnessi, segnando la via più breve;
 - il rimborso delle spese effettive sostenute per il trasporto del mobile e del bagaglio normale;
 - il rimborso, della eventuale perdita di bagaglio per un periodo massimo di 6 mesi, quando non sia possibile sciogliere la tenzone o far luogo a subaffitto;
 - la diaria di cui all'art. 38 per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sua sistemazione nella nuova residenza, con un massimo di 10 giorni.

- A chi abbia famiglia o parenti a carico e con cui conviventi:
 - il rimborso delle spese effettive di viaggio in II classe per gli impegati, in III classe per i comnessi, per sé e per i conviventi compresa una persona di servizio;
 - il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobile e dei bagagli;
 - il rimborso della eventuale perdita di bagaglio per un periodo massimo di 6 mesi, quando non sia possibile sciogliere la tenzione o far luogo a subaffitto;
 - la diaria fissata come sopra per sé più tante mezz'ore di viaggio per i congiunti compresa una persona di servizio, per il periodo strettamente necessario alla sistemazione nella nuova residenza con un massimo di 10 giorni.

Il trattamento dell'impegno trasferito non potrà essere inferiore a quello goduto al momento del trasferimento.

Art. 41

In caso di licenziamento che non sia per giusta causa o in caso di morte del dipendente trasferito, l'Azienda manderà al suo stesso o ai congiunti di spese tutte previste dall'articolo precedente per il ritorno nella primitiva residenza.

Detto rimborso avrà luogo a rientro effettivo e sempreché avvenga non oltre 6 mesi dal licenziamento o dalla morte.

Cessazione del rapporto di impiego.

Art. 42

- la cessazione del rapporto di impiego può avvenire:
 - per dimissione;
 - per chiamata alle armi per obbligo di servizio;
 - per il incaricamento in tracollo di cui alla lettera d) dell'art. 3,

d) per scioglimento del rapporto di lavoro in seguito a re-
golare distesa da parte dell'azienda;
e) per quiescenza, nei casi contemplati dai regolamenti
della legge di presidenza;

n) per morte.

Art. 44.

Le dimissioni devono venire presentate col preavviso di cui alle art. 28 e 29 salvo che, al momento della presentazione delle dimissioni stesse, intervenga uno speciale accordo con la direzione dell'azienda o il seminario.

Al dimissionario compete il pagamento degli indennimenti fino alla scadenza del servizio.

Per la cessione della dimissione o in sostituzione di essa, entro il termine del preavviso, pagando al dimissionario le somme equivalenti fino alla scadenza stessa:

a) dimissionario che abbia compiuto i 20 anni di servizio - per il 50% delle indennità previste per il caso di licenziamento non disciplinare;

b) dimissionario che abbia compiuto il 25 anni di servizio e spese di 75% delle indennità previste;

c) dimissionario che abbia compiuto 25 anni di servizio e 20 anni di età (per la stessa indennità prevista per il caso di licenziamento non disciplinare).

Art. 45.

Alla lavoratrice che intenda risolvere il rapporto di lavoro per contrarre in dirittorio, resterà lo stesso trattamento previsto dal presente contratto collettivo ad eccezione delle indennità per mancato preavviso per il caso di licenziamento non disciplinare, perché la celebrazione del matrimonio avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di cessione del servizio.

La corresponsione di cui sopra avrà luogo su presentazione del certificato di celebrazione del matrimonio.

Lo stesso trattamento spetterà al personale femminile che intenda risolvere il rapporto nel periodo di gravidanza e di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o non oltre 6 mesi dopo la nascita.

La gravidanza e la sua cessione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 46.

A chi sia incerto in tronco spetta la sola retribuzione fino al giorno delle effettive cessione del servizio, salvo il rimborso delle quote indenniziali trattenele per fondo di Previdenza, al termine di queste, dovute per l'assicurazione obbligatoria di terzi, nonché di legge.

Nei confronti di chi sia licenziatu, in ritorno resta impagabile ogni diritto dell'azienda per tutte le conseguenze di regole e di legge.

Una liberizzazione ha effetto legale dal momento in cui viene data comunicazione all'interessato di domanda o alla persona (dallo stesso notificante) accennando.

Art. 47.

Quando la risoluzione del rapporto avvenga di autoriva dell'azienda, ed a seguito di regolare disdetta a termine dell'art. 42 lett. d), compete all'interessato, oltre il versamento di Previdenza o la corrispondente indennità, una indennità pari al min. mensili della retribuzione annua per ogni anno di servizio prestato.

Per le retribuzioni superiori a L. 5000, annue, salvo esclusione delle L. 5000, la misura delle indennità di mensili sarà calcolata sulla base di min. mensili di 100 lire di un superato un anno di servizio, le frazioni di anno vengono considerate per indennità.

Art. 48.

Le indennità di cui agli art. 45-6 e 7 possono essere comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge con gli provvedimenti compatti dall'acquisto.

Ogni debito effettuato presso imprenditorie, società, avvista-

re, società di assicurazioni, per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio;

— mesi 2 e mezzo per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio;

— per il personale inquadratato nelle categorie I e II delle altre allegate:

— mesi 1 per chi non abbia raggiunto i 5 anni di servizio;

— per chi non abbia raggiunto i 5 anni di servizio;

— mesi 2 per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio.

Art. 49.

Nel caso di risoluzione del contratto prevista dall'art. 42 (terza d) e pure che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo periodo di ferie, assunzione di dipendenti avuto durante al godimento proporzionale delle ferie o alla terminazione relativa nel caso che le ferie stesse non possono essere usufruite nel periodo previsto dall'art. 35.

Art. 50.

Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 42 (deve corrispondere il cognome, al n. 2) e, se vivevano a carico del pensionatore, ai parenti: entro il terzo anno, agli altri, entro il secondo grado e agli affini; la stessa liquidazione determinata per il caso di licenziamento compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli inviati, diritti, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma le indennità sono attribuite secondo le regole della successione legittima.

Art. 51.

Le somme dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego debbono essere pagate al personale all'atto della cessazione del servizio.

Il caso di contestazione sull'ammontare delle indennità, la quale dovrà corrispondere al lavoratore la somma, non contenuta, senza prenderne secondo la ricevuta libertoria.

Art. 52.

Sa per il caso di dimissione, come per caso di licenziamento, l'azienda, sempre rilasciare all'impiegato, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della previdenza d'opere e della misura delle mansioni che gli erano affidate, indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione della indennità e di altri diritti spettanti all'impiegato.

Disposizioni generali di attaccatura e constato.

Art. 53.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1933-XXI, fissato la durata di tre anni e si intende rinnovato per un altro periodo di tre anni e così successivamente quadriennalmente, qualora non venga disattuato almeno 4 mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Art. 54.

Per il personale che percepisce aumenti di merito anche sotto forma di anticipozioni di classe, lo direzione si riserva la facoltà di evitare l'inquadramento con l'assegnazione alla classe che precede uno suspendo, immediatamente superiore a quello per-

tegibile all'impero di uno scatto della categoria di appartenenza.

Per il personale che percepisce aumenti di merito anche sotto forma di anticipozioni di classe, lo direzione si riserva la facoltà di evitare l'inquadramento con l'assegnazione alla classe che precede uno suspendo, immediatamente superiore a quello per-

Al dimissionario compie il pagamento degli equipaggiamenti (non fuso alla scadenza del preavviso).

E' in facoltà della direzione di far versare il servizio il giorno stesso della presentazione delle dimissioni o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, pagando al demissionario le spese di albergo fino alla scadenza stessa.

Al dimissionario che abbia cominciato il suo servizio al posto delle indennità previste per il caso di 1. comunitario (B. stipulare).

Al dimissionario che abbia compiuto il 25 anni di servizio e spese il 75% delle indennità prevedute.

Al dimissionario che abbia compiuto 25 anni di servizio e 20 anni di età perda la stessa indennità prevista per il caso di servizio non disciplinare.

Art. 44.

Nella lavoratrice che intenda risolvere il rapporto di lavoro per coniare in trattamento, riceverà lo stesso trattamento previsto dal presente contratto collettivo ad eccezione delle indennità per mancato lavoro, lors il caso di licenziamento non disciplinare, faranno la celebrazione del matrimonio avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del servizio.

La corresponsione di cui sopra avrà luogo su presentazione del certificato di celebrazione del matrimonio.

Lo stesso trattamento riceverà al personale femminile che intenda risolvere il rapporto nel periodo di gravidanza di puerpero, a condizione che la risanazione avvenga o durante il periodo di gravidanza o non oltre 6 mesi dopo la fine dello gravidanza.

La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentate con certificato medico.

Art. 45.

A chi sia licenzioso in franco spese la sola restituzione fino al giorno della effettiva cessazione del servizio, salvo l'imbarazzo delle quote individuali transigente per l'uso di licenziamento, all'eccezione in quelle dovute per l'assunzione obbligatoria a termine di legge.

Nei confronti di chi sia licenziato in franco resta imprevedibile ogni diritto dell'azienda per tutte le conseguenze di rapporto di legge.

Tale licenziamento ha effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione all'interessato il termine di tutta rettifica della stessa notifica all'interessato.

Art. 46.

Quando la risoluzione del rapporto avverga di iniziativa dell'azienda ed è seguito da regolare diserteria ai termini dell'art. 42 lett. d), complesso interessato, oltre al termine di preavviso o in corrispondenza indennità, una indennità pari ad una mensilità della restituzione annua per ogni anno di servizio prestato.

Per le retrazioni superiori a £ 5000, minimo, sull'eccedenza delle £. 5000 la misura delle indennità di iniziativa sarà calcolata sulla base di mezza mensilità annuale di due.

Superato un anno di servizio le trazioni di uno vengono considerate per indennità.

Art. 47.

Le indennità di cui agli artt. 43-50 e 52 possono essere comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge con gli atti di legge.

Oc. debito affatto non comprensibile, questo avverrà solo nei confronti delle persone costituite a favore di ciascuno mediante contratti dettazionali, coneggiati nel caso di legge di assicurazione e simili, secondo i valori di rischio rappresentato dalle polizze in corso al momento dell'incenziamento; nel caso di pensionamento delle persone varanno contesse, secondo il capitolo di conseruare corrispondente alle indennità della pensione.

Il personale in servizio che all'inizio dell'impresa in vigore del presente contratto possiede un titolo di studio per il quale è previsto un incrementamento superiore alla categoria a cui è assegnato, sarà liquidato nella categoria di competenza quando affrancato, un anzianità di servizio di almeno 4 anni.

Art. 48.

Sel caso di inciò che al contratto previsto dall'art. 42 lettera A e perché siano trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo periodo di ferie assurate, il dipendente avrà diritto al godimento intitolazione delle ferie, n. 600 retribuite relative, caso che le stesse non possono essere assirate nel periodo provvisorio dall'art. 25.

Art. 49.

Nell'caso di cui alla lettera B dell'art. 42 b) deve corrispondere al contratto di legge e, se necessario il corso del precedente di lavoro, ai parenti d'altro: terzo grado, agli affini entro il secondo grado e agli affilati la stessa liquidazione determinata per il caso d) e g) e la ripartizione compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli avventi d'altro, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In indicazione delle persone indicate nel primo comma le indennità sono attribuite secondo le regole della successiva legge.

Art. 51.

Le somme dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego debbono essere pagate al personale all'atto della cessazione del servizio.

In caso di contestazione sull'ammontare delle indennità la cassina non come-

Art. 52.

Sul caso di dimissioni, come per caso di licenziamento, l'avvento dovrà sempre riasciare all'impiegato, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente indicazione della durata della prescrizione d'opera e della natura delle indennità che erano attribuite, indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sortire circa la liquidazione della indennità e di quanto spettante all'impiegato.

Disposizioni Generali di Attuazione e Transitorie.

Art. 53.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1^o gennaio 1943/XXI. Fino alla sua durata di tre anni e si intende rimanendo per un ulteriore periodo di tre anni e così successivamente (qualora non venisse disposto altrimenti) a questi primitivi della scadenza di ciascun periodo.

Art. 54.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo l'impianto delle tabelle allestite, di cui verrà effettuato assegnando ciascuna alla categoria e classe di appartenenza.

Così che si trovavano inquadrati nella XIII classe del contratto collettivo del 1935 o, in classe superiore, appartenenti a chi aveva raggiunto o superato il massimo della carriera professionale (dal contratto stesso) veramente inquadrati nella XII classe delle tabelle allestite e verso loro concessa in aggiunta al trattato indennità tabellare una maggiorazione di retribuzione nella misura analoghe all'impiego di uno scarto della categoria di appartenenza.

Per il personale che perviene a numeri di inferno anche sotto forma di anticipazioni di classe, lo direzione si riserva la facoltà di effettuare l'impianto con l'assegnazione alla classe che precede, uno scarto immediatamente superiore a quello perduto anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 55.

Il personale in servizio che all'inizio dell'impresa in vigore del presente contratto possiede un titolo di studio per il quale è previsto un incrementamento superiore alla categoria a cui è assegnato, sarà liquidato nella categoria di competenza quando affrancato, un anzianità di servizio di almeno 4 anni.

Art. 56.

Agli effetti degli scatti delle nuove tasse si consente di conservare i vantaggi di classe maturati all'atto dell'imbarco in servizio.

Art. 57.

Il personale assunto come impegnato e come tale imputato nel presente contratto, che successivamente dall'acquisto dovesse essere assunto alla produzione sotto qualsiasi forma, continuerà a godere dei benefici del presente contratto e le sue retribuzioni gioielli non dovranno essere, a tutti gli effetti, inferiori a quelle già date al momento in cui viene assegnato alla produzione.

In ogni caso il personale che viene assegnato alla produzione avrà diritto al minimo di retribuzione che avrebbe raggiunto per effetto degli scatti tabellari nella categoria di appartenenza.

Art. 58.

Al personale in servizio, all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute le anzianità convenzionali di cui all'art. 21 sempre che l'accordo non ne abbia già tenuto conto in altre occasioni. In tal caso le anzianità convenzionali già accordate si intenderanno assorbite fino alla congiuntura da quelle contemplate dal succennato articolo.

I benefici derivanti dall'applicazione delle anzianità convenzionali decorreranno, per il personale in servizio, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 59.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, collettivo che in base al contratto 1033 era classificato fuori ruolo perché assento dopo il congiunturo del 15^o anno di età sarà assegnato alla classe della categoria di appartenenza corrispondente alla retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento.

Qualora non vi fosse esatta corrispondenza, l'assegnazione avverrà, per eccedenza o per difetto, alla classe più prossima, eventualmente restando, in caso di difetto, come assegno ad *personam*, fu eventualmente eccedente da risarcirsi con lo scatto successivo.

Art. 60.

Le quote dei fondi di previdenza aziendali abbondantemente versate per manutenzione di avviato diritto saranno devolute ai fondi stessi sul conto dei lavoratori.

Art. 61.

I rapporti fra l'azienda ed il personale sono interamente ed esclusivamente regolati dal presente contratto collettivo poiché è consensibilmente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno considerate inscritti tutt'insieme nel loro complesso, tenendo presente la somma dei benefici che nel loro assieme assicurano al personale stesso ed essendo anche per questo motivo espresamente esclusa ogni valutazione di altre precedenti norme, consuetudini locali, usi di piazza in quanto si intendono comprendute nel trattato complessivo.

Iscritti di 1^a categoria.

(Dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni int.	Stipendio min.		Scatti
		Lire	Lire	
1 ^a	1-2	17.400	12.000	1000
2 ^a	3-4	17.400	12.000	1000
3 ^a	5-6	18.600	12.000	1000
4 ^a	7-8	19.800	12.000	1000
5 ^a	9-10-11	21.000	12.000	1000
6 ^a	12-13-14	22.200	12.000	1000
7 ^a	13-14-15	23.400	12.000	1000
8 ^a	15-16-17	24.600	12.000	1000

Impiegati di 2^a categoria.

(Dopo il congiunturo del 21^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni int.	Stipendio min.		Scatti
		Lire	Lire	
1 ^a	1-2	7.8	5.000	1000
2 ^a	3-4	7.8	5.000	1000
3 ^a	5-6	8.4	5.000	1000
4 ^a	7-8	9.0	5.000	1000
5 ^a	9-10-11	9.6	5.000	1000
6 ^a	12-13-14	10.2	5.000	1000
7 ^a	13-14-15	10.8	5.000	1000
8 ^a	15-16-17	11.4	5.000	1000

(Dopo il congiunturo del 21^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

(Dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni int.	Stipendio min.		Scatti
		Lire	Lire	
1 ^a	1-2	7.8	5.000	1000
2 ^a	3-4	7.8	5.000	1000
3 ^a	5-6	8.4	5.000	1000
4 ^a	7-8	9.0	5.000	1000
5 ^a	9-10-11	9.6	5.000	1000
6 ^a	12-13-14	10.2	5.000	1000
7 ^a	13-14-15	10.8	5.000	1000
8 ^a	15-16-17	11.4	5.000	1000

a godere dei benefici del presente contratto, contenuta
gli altri non dovranno essere a tutti gli effetti inferiori a quelle
giovani al momento in cui venne assegnato alla produzione.

In ogni caso il personale che viene assegnato alla produzione
avrà diritto al minimo di retribuzione che sarebbe pagabile per
effetto degli stessi libellari nella categoria di appartenenza.

Art. 58.

V) Personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del
presente contratto verranno riconosciute le anzianità convenzionali
di cui all'art. 21 sempre che l'azienda non ne abbia già tenuto
conto in altre occasioni. In tal caso le anzianità convenzionali già tenute
accordate si intercheranno assorbito fino alla concordanza da quelle
convenziate dal successivo articolato.

I benefici derivanti dall'applicazione delle anzianità conven-
zionali decorrenti per il personale in servizio, dalla data di
entrata in vigore del presente contratto.

Art. 59.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente contratto collettivo che in base al contratto 1035 era
classificato fuori ruolo perché assunto dopo il compimento del 45
anno di età sarà assegnato alla classe della categoria di apparte-
nimento corrispondente alla retribuzione percepita all'atto dell'in-
serimento.

Qualora non vi fosse esatta corrispondenza, l'assegnazione
sarà fatta, per eccesso o per difetto, alla classe più prossima,
termine restante, in caso di difetto, come assesse ad horizontant, la
eventuale eccedenza da assegnarsi con lo scatto successivo.

Art. 60.

Le quote dei fondi di previdenza aziendali abbandonate dal
personale per mancanza di avvenimenti di diritto, saranno devolute ai
fondi stessi sul conto del lavoratore.

Art. 61.

I rapporti fra l'azienda ed il personale sono intrecciati e
creano vantaggio reciproco dal presente contratto collettivo poiché
è consensualmente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno
la somma dei benefici che nel loro complesso tengono presente
il ruolo stesso ed essendo anche per questo motivo espressamente
esclusa ogni validità di altre precedenti norme, considerando l'occa-
zione di uscire di piazza in quanto si intendono congedate nel tratta-
mento complessivo.

Impiegati di 1^a categoria

Classe	Anzianità mass. (a/c)	(dopo aver superato il periodo di prova).		Classe	Anzianità mass. (a/c)	(dopo il compimento del 21 ^a anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).		
		Sospensione annua	Scatti			Lire	Lire	Sospensione annua
1*	1+2	16-200	Lire	1*	—	11-300	1000	11-300
2*	3+4	17-400	1000	2*	5+6	12-300	1000	12-300
3*	5+6	18-600	1000	3*	7+	13-300	1000	13-300
4*	7+8	19-800	1000	4*	7+8	14-300	1000	14-300
5*	9+10+11	21-1000	1000	5*	10+11+12	15-300	1000	15-300
6*	12+13+14	22-200	1000	6*	13+14+15	16-300	1000	16-300
7*	15+16+17	23-400	1000	7*	15+16+17	17-300	1000	17-300
8*	18+19+20	24-600	1000	8*	18+19+20	18-300	1000	18-300
9*	21+22+23	25-800	1000	9*	21+22+23	19-300	1000	19-300
10*	24+25+26	27-000	1000	10*	24+25+26	20-300	1000	20-300
11*	27+28+29	28-200	1000	11*	27+28+29	21-300	1000	21-300

Apprendisti

E*	altre di 29 ^a anno	1000	Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti
M	Al personale femminile sarà versata la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25%.	1000	Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti
		1000	Al personale femminile sarà versata la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 20%.

Impiegati di 4^a categoria.(dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo	Salti	Classe	Anzianità anni iniz.	Spendidio annuo	Salti
1 ^a	1-2	Lire 10.500	750	1 ^a	1-2	Lire 9.000	Lire 600
2 ^a	3-4	10.750	750	2 ^a	3-4	9.600	600
3 ^a	5-6	11.900	750	3 ^a	5-6	10.200	600
4 ^a	7-8	12.150	750	4 ^a	7-8	10.800	600
5 ^a	9-10-11	13.300	750	5 ^a	9-10-11	11.400	600
6 ^a	12-13-14	13.750	750	6 ^a	12-13-14	12.000	600
7 ^a	15-16-17	14.300	750	7 ^a	15-16-17	12.600	600
8 ^a	18-19-20	15.250	750	8 ^a	18-19-20	13.200	600
9 ^a	21-22-23	16.000	750	9 ^a	21-22-23	13.800	600
10 ^a	24-25-26	16.750	750	10 ^a	24-25-26	14.400	600
11 ^a	27-28-29	17.500	750	11 ^a	27-28-29	15.000	600
12 ^a	oltre il 29 ^o anno	18.250	750	12 ^a	oltre il 29 ^o anno	15.600	

Appendice I.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti
 Al personale femminile sarà corrisposto la retribuzione di cui alla presente tabella diminuta del 20%.

Complessi di casa ed estori.(dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo	Salti
1 ^a	1-2	Lire 9.300	620
2 ^a	3-4	9.900	620

Complessi di famiglia.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti
 Al personale femminile sarà corrisposto la retribuzione di cui alla presente tabella diminuta del 20%.

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo	Salti
1 ^a	3-4	Lire 11.100	620
2 ^a	5-6	10.540	620

Complessi di convivenza.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti
 Sempre che conviventi ed a carico.

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo	Salti
1 ^a	3-4	Lire 11.100	620
2 ^a	5-6	10.540	620

Complessi di convivenza.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti
 Sempre che conviventi ed a carico.

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo	Salti
1 ^a	3-4	Lire 11.100	620
2 ^a	5-6	10.540	620

Complessi di convivenza.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti
 Sempre che conviventi ed a carico.

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo	Salti
1 ^a	3-4	Lire 11.100	620
2 ^a	5-6	10.540	620

Complessi di convivenza.

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti
 Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti
 Sempre che conviventi ed a carico.

Classe	Anzianità anni iniz.	Stipendio annuo	Salti
1 ^a	3-4	Lire 11.100	620
2 ^a	5-6	10.540	620

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^o anno di età e dopo aver superato il periodo di prova).

Complessi.
 (dopo il compimento del 20^{o</}

1*	10.000	Lire	1*	1.2	1.2	9.000
2*	10.750		2*	5-4	5-4	9.600
3*	11.500		3*	5-6	5-6	10.200
4*	11.250		4*	7-8	7-8	10.800
5*	11.000		5*	7-8	7-8	11.400
6*	11.250		6*	7-8	7-8	12.000
7*	11.500		7*	7-8	7-8	12.600
8*	11.750		8*	7-8	7-8	13.200
9*	12.500		9*	7-8	7-8	13.800
10*	12.750		10*	7-8	7-8	14.400
11*	13.500		11*	7-8	7-8	15.000
12*	13.750		12*	7-8	7-8	15.600
13*	14.500		13*	7-8	7-8	16.200
14*	15.125		14*	7-8	7-8	16.800
15*	15.750		15*	7-8	7-8	17.400
16*	16.000		16*	7-8	7-8	17.800
17*	16.750		17*	7-8	7-8	18.400
18*	17.500		18*	7-8	7-8	18.800
19*	18.250		19*	7-8	7-8	19.400
20*	19.000		20*	7-8	7-8	19.800
21*	19.750		21*	7-8	7-8	20.400
22*	20.500		22*	7-8	7-8	20.800
23*	21.250		23*	7-8	7-8	21.400
24*	22.000		24*	7-8	7-8	21.800
25*	22.750		25*	7-8	7-8	22.400
26*	23.500		26*	7-8	7-8	22.800
27*	24.250		27*	7-8	7-8	23.400
28*	25.000		28*	7-8	7-8	23.800
29*	25.750		29*	7-8	7-8	24.400
30*	26.500		30*	7-8	7-8	24.800
31*	27.250		31*	7-8	7-8	25.400
32*	28.000		32*	7-8	7-8	25.800
33*	28.750		33*	7-8	7-8	26.400
34*	29.500		34*	7-8	7-8	26.800
35*	30.250		35*	7-8	7-8	27.400
36*	31.000		36*	7-8	7-8	27.800
37*	31.750		37*	7-8	7-8	28.400
38*	32.500		38*	7-8	7-8	28.800
39*	33.250		39*	7-8	7-8	29.400
40*	34.000		40*	7-8	7-8	29.800
41*	34.750		41*	7-8	7-8	30.400
42*	35.500		42*	7-8	7-8	30.800
43*	36.250		43*	7-8	7-8	31.400
44*	37.000		44*	7-8	7-8	31.800
45*	37.750		45*	7-8	7-8	32.400
46*	38.500		46*	7-8	7-8	32.800
47*	39.250		47*	7-8	7-8	33.400
48*	40.000		48*	7-8	7-8	33.800
49*	40.750		49*	7-8	7-8	34.400
50*	41.500		50*	7-8	7-8	34.800
51*	42.250		51*	7-8	7-8	35.400
52*	43.000		52*	7-8	7-8	35.800
53*	43.750		53*	7-8	7-8	36.400
54*	44.500		54*	7-8	7-8	36.800
55*	45.250		55*	7-8	7-8	37.400
56*	46.000		56*	7-8	7-8	37.800
57*	46.750		57*	7-8	7-8	38.400
58*	47.500		58*	7-8	7-8	38.800
59*	48.250		59*	7-8	7-8	39.400
60*	49.000		60*	7-8	7-8	39.800
61*	49.750		61*	7-8	7-8	40.400
62*	50.500		62*	7-8	7-8	40.800
63*	51.250		63*	7-8	7-8	41.400
64*	52.000		64*	7-8	7-8	41.800
65*	52.750		65*	7-8	7-8	42.400
66*	53.500		66*	7-8	7-8	42.800
67*	54.250		67*	7-8	7-8	43.400
68*	55.000		68*	7-8	7-8	43.800
69*	55.750		69*	7-8	7-8	44.400
70*	56.500		70*	7-8	7-8	44.800
71*	57.250		71*	7-8	7-8	45.400
72*	58.000		72*	7-8	7-8	45.800
73*	58.750		73*	7-8	7-8	46.400
74*	59.500		74*	7-8	7-8	46.800
75*	60.250		75*	7-8	7-8	47.400
76*	61.000		76*	7-8	7-8	47.800
77*	61.750		77*	7-8	7-8	48.400
78*	62.500		78*	7-8	7-8	48.800
79*	63.250		79*	7-8	7-8	49.400
80*	64.000		80*	7-8	7-8	49.800
81*	64.750		81*	7-8	7-8	50.400
82*	65.500		82*	7-8	7-8	50.800
83*	66.250		83*	7-8	7-8	51.400
84*	67.000		84*	7-8	7-8	51.800
85*	67.750		85*	7-8	7-8	52.400
86*	68.500		86*	7-8	7-8	52.800
87*	69.250		87*	7-8	7-8	53.400
88*	70.000		88*	7-8	7-8	53.800
89*	70.750		89*	7-8	7-8	54.400
90*	71.500		90*	7-8	7-8	54.800
91*	72.250		91*	7-8	7-8	55.400
92*	73.000		92*	7-8	7-8	55.800
93*	73.750		93*	7-8	7-8	56.400
94*	74.500		94*	7-8	7-8	56.800
95*	75.250		95*	7-8	7-8	57.400
96*	76.000		96*	7-8	7-8	57.800
97*	76.750		97*	7-8	7-8	58.400
98*	77.500		98*	7-8	7-8	58.800
99*	78.250		99*	7-8	7-8	59.400
100*	79.000		100*	7-8	7-8	59.800
101*	79.750		101*	7-8	7-8	60.400
102*	80.500		102*	7-8	7-8	60.800
103*	81.250		103*	7-8	7-8	61.400
104*	82.000		104*	7-8	7-8	61.800
105*	82.750		105*	7-8	7-8	62.400
106*	83.500		106*	7-8	7-8	62.800
107*	84.250		107*	7-8	7-8	63.400
108*	85.000		108*	7-8	7-8	63.800
109*	85.750		109*	7-8	7-8	64.400
110*	86.500		110*	7-8	7-8	64.800
111*	87.250		111*	7-8	7-8	65.400
112*	88.000		112*	7-8	7-8	65.800
113*	88.750		113*	7-8	7-8	66.400
114*	89.500		114*	7-8	7-8	66.800
115*	90.250		115*	7-8	7-8	67.400
116*	91.000		116*	7-8	7-8	67.800
117*	91.750		117*	7-8	7-8	68.400
118*	92.500		118*	7-8	7-8	68.800
119*	93.250		119*	7-8	7-8	69.400
120*	94.000		120*	7-8	7-8	69.800
121*	94.750		121*	7-8	7-8	70.400
122*	95.500		122*	7-8	7-8	70.800
123*	96.250		123*	7-8	7-8	71.400
124*	97.000		124*	7-8	7-8	71.800
125*	97.750		125*	7-8	7-8	72.400
126*	98.500		126*	7-8	7-8	72.800
127*	99.250		127*	7-8	7-8	73.400
128*	100.000		12			

Gli impiegati ed i commessi assunti durante il primo quadriennio dell'anno e dopo ad uno 6 mesi di servizio, usufruiranno, nel corso dell'anno, di un congedo, rispettivamente di 10 giorni e di una settimana.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici per delega:

Il reggente del Sindacato provinciale di Roma della Fed. nata. facie dei lavoratori nelle aziende di assicurazione: Lepoldo Paolini.

VERBALE

Al contratto collettivo di lavoro, per il personale dipendente dell'agenzia Generale di Roma dell'Assicuratrice Italiana le organizzazioni sovvenzionate fanno seguire il presente verbale da considerarsi come una parte integrante ed inscindibile:

a) che dove esistano casi di forza colare, considerazione agevolata del passaggio a categoria superiore, fermo restando l'inquadramento della cittadinanza in base alle norme dell'art. 6, non si manchi di considerare con benevolenza le segnalazioni che le dovessero pervenire per il tramite delle Organizzazioni sindacali;

b) che ai posti resisi vacanti o di nuova istituzione, prima di procedere a nuove assunzioni, si provveda con la promozione del personale già in servizio che sia idoneo o si renda meritevole;

c) che in caso di necessità di nuove assunzioni e sempre che non in contrasto con le norme sul collocamento, si provveda alla riassunzione in servizio del personale in precedenza licenziato per riduzione di quadri.

2) Al personale licenziato sarà concesso, durante il preavviso, un permesso di due ore giornaliere per la ricerca di una nuova occupazione.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici: Giorgio Ugo Ugolini.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

R. Il portavoce corporativo — Circolo di Roma.

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10 dello stesso 10 aprile 1936, n. 563, sulla disciplina generale dei rapporti collettivi di lavoro, e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1938, n. 1551, concernente la deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si espresse l'opinione favorevole alla pubblicazione.

Roma, 3 febbraio 1943-XVI.
L'ospettore generale: Ing. G. Mascari.

AVVISO

Con verbale in data 11 febbraio 1943, depositato in acta pubblico a rogito del cav. gff. dott. Raoul Guidi, notario in Roma, n. 10 marzo 1943, il Consiglio di amministrazione della Società e Verona, società per azioni, con sede in Roma, via Fratino num. 10, dopo avere stabiliti gli incarichi, oltre quelli previsti dalla legge, spettanti al presidente, preso atto che i signori Cesare Neri e don Enrico Leo Polacco sono stati dalla assemblea degli azionisti, sostituiti amministratori delegati della società.

Pure, stabilito che al comit. rag. Cesare Neri è riservato rispettivamente la direzione dell'Ufficio di Roma e al dott. Enrico Leo Polacco la direzione dell'Ufficio di Milano, ferito restando le

necessità della attivazione di un conto corrente in una banca di Milano, per i servizi di quell'ufficio, i movimenti di deposito saranno effettuati con la sola firma del dott. Bruno Leo Polacco, il quale sarà tenuto a comunicare mensilmente alla Direzione della società a Roma i movimenti effettuati.

Il socio Federico Pianca Barchet presta la ordinaria amministrazione, compresa la firma per gli atti ad essa inherenti.

Dott. Raoul Guidi, notario.

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 5 marzo 1943-XVI, annotato al n. 127-10 del registro società, inserito nel fascicolo n. 11740.

Il cancelliere: Vorsani.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Dip. N. 7-29
Dip. N. 7-29

In osservanza alle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro. Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato Corporativo Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1938, n. 5251;

Vista la circolare del Ministero delle Corporazioni in data 29 ottobre 1943-XIV, n. 9541/405;

Ordina:

In osservanza alle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivo di lavoro.

Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato Corporativo Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1938, n. 5251;

Vista la circolare del Ministero delle Corporazioni in data 29 ottobre 1943-XIV, n. 9541/405;

Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà

L'anno millequattrocentoquarantaduemilquattromila il giorno diciotto del mese di dicembre in Roma tra la Federazione Nazionale Fascista delle Imprese Assicuratrici rappresentata per delega dal prof. dott. Giorgio Ugo Ugolini assistito dalla Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e la Federazione Nazionale Fascista delle Aziende di assicurazione rappresentato per delega del fascista genio Leopoldo Paolini assistito dalla Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione fascista dei Lavoratori delle Aziende del credito e della sicurezza è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà.

Art. 1.
Resta escluso dall'applicazione del presente contratto il personale presti servizi presso la sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà.

Le disposizioni stesse non si applicano ai dirigenti, ai sensi degli articoli 6 e 34 del R. decreto 10 luglio 1936, n. 130, né al personale addetto alla produzione compreso quello ispettivo compreso nel contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese e produttori. Il assicurazione stipulato l'1 aprile 1938-XVI.

Assunzione del personale.

Art. 2.

Per l'assunzione del personale saranno seguite le norme legali e contrattuali in vigore.

A 391

per delega:
Uffeggiante del Sindacato provinciale di Roma
della Fed. maz. fisc. dei lavoratori nelle aziende di assicurazione
Teopoldo Paoloni.

VENDITA:

a) Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dell'agenzia Generale di Roma dell'assicuratrice italiana le organizzazioni stipulanti fanno seguire. I presenti avranno da considerarsi come un parte interessante ed insindacabile.

b) L'Azienda accetta le seguenti raccomandazioni:
a) che ove esistano casi di pari colatore considerazione non si effetti del trasoggio a categoria operai, fermo restando che l'inaltramento debba effettuarsi in base alle norme dell'articolo 6, non si manchi di considerare con benevolenza le segnalazioni che le dovessero pervenire per il tramite delle Organizzazioni sindacali;

b) che a) pochi resi vacanti o di nuova istituzione, prima di procedere a nuove assunzioni si provveda con la promozione del personale già in servizio che sia idoneo o si renda meritevole;
c) che in caso di necessità di nuove assunzioni e sempre non in contrasto con le norme sui collegamenti, si provveda alla riassunzione in servizio del personale in precedenza licenziato per riduzione di quadri;
c) Al personale licenziato sarà concesso, durante il preavviso di permesso, di due ore giornaliere per la ricerca di una nuova occupazione.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fiscista delle imprese assicuratrici:
Giorgio Ugo Ugolini.

Per delega:

Il reggente del Sindacato provinciale di Roma della Fed. maz. fisc. dei lavoratori delle aziende di assicurazione:
Leopoldo Paoloni.

MINISTERO DELL'INDUSTRIE E DEL LAVORO — CIRCOLO DI ROMA

Per l'ufficio corrispondente — Circolo di Roma
Visti agli effetti delle spese in nome di legge in materia di tutela del lavoro, dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1936, n. 563, sulla disciplina degli rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1938, n. 125, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 5 febbraio 1939-XXI
L'ufficiale generale: ing. G. Maserati
475 (A) (ingaggio)

AVVISO

Con verbale in data 11 febbraio 1939, depositato in atto pubblico a seguito del cui voto, un dott. Raoni Guidi, notario in Roma, in data 10 marzo 1939, il Consiglio di amministrazione della Società "Verdura", società per azioni, con sede in Roma, via Virgilio 10, dopo avere stabiliti gli incarichi, altre quali previsti dalla legge, elettati al presidente, l'reso atto che i signori Cesare Neri e dott. Bruno Leo Polacco sono stati dalla assemblea leggi amministrativa e corrispondentemente nominati delegati della società.

Ha pure stabilito che al comm. rag. Cesare Neri è riservata rispettivamente la direzione dell'Ufficio di Roma e al dott. Bruno Leo Polacco la direzione dell'Ufficio di Milano, fermo restando le altre facoltà previste dallo statuto sociale.

Inoltre il Consiglio ha deciso che tutti i movimenti di conto corrente, con banche ed uffici postali vengano effettuati con le sole firme del presidente march. Costantino Vattai, o del consigliere dott. Cesare Neri, comunitatore delegato, unicamente o separatamente, con facoltà anche, sempre congiuntamente o singolarmente, di incassare somme, titoli, valori di qualsiasi entità, da chiunque e per qualsiasi titolo, riacquisto, spedito e discaricato, e ogni responsabilità, emettere effetti camuffati, girarli, cambiare assegno e riscontrarne il controvalore. Qualora si riscontrasse la

Deposito nella cancelleria del Tribunale civile di Roma
il 6 marzo 1939-XXI, annotato al n. 1377; del registro scritto, inserito nel fascicolo n. 1374.

Il cancelliere: Fortoni.

Dott. Raoni Guidi, notario.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza alle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, visto il potere favorevole espresso dall'Avvocato Correttivo, Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1938, n. 125;

Visto lo carenare del Ministero delle Corporazioni in data 29 ottobre 1938-XXI, n. 681/1/1938;

Ordinato:

A tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel Foglio Annuario legale della Provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro.

Roma, 27 febbraio 1939-XXI

Il Prefetto.

Contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà

L'anno mille novcento novantadue-ventunesimo il giorno diciotto del mese di dicembre in Roma tra la Federazione Nazionale Fiscale delle Imprese Assicuratrici rappresentata per delega dal prof. dott. Giorgio Ugo Ugolini assistito dalla Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione Facista delle Aziende del Credito e della Assicurazione e la Federazione Nazionale Fiscale dei Lavoratori delle Aziende di assicurazioni rappresentata per delega dal fascista gen. Leopoldo Polacco assistito dalla Unione Interprovinciale di Roma della Confederazione Fiscale, il presente contratto collettivo di credito e della assicurazione è stato stipulato il personale dipendente dalla sede di Roma della Riunione Adriatica di Sicurtà.

Art. 1.

Il presente contratto collettivo si applica a testo di personale operai, guardie notturne, personale di fabbrica, ecc., i rapporti con il ditta personale saranno regolati a parte.

Le disposizioni stesse non si applicano ai dirigenti, ai sensi degli articoli 6 e 8 del R. decreto 4 luglio 1936, n. 1137, né al personale subalterno alla produzione compreso quello ispettivo controllato dal contratto collettivo per la disciplina del credito e della polizza Imprese e Produttori di assicurazione stipulato l'11 aprile 1938-XXI.

Resta escluso dall'applicazione del presente contratto il personale le cui prestazioni siano semplicemente di mano d'opera operaia, guardie notturne, personale di fabbrica, ecc., i rapporti con il ditta personale saranno regolati a parte.

Le disposizioni stesse non si applicano ai dirigenti, ai sensi degli articoli 6 e 8 del R. decreto 4 luglio 1936, n. 1137, né al personale subalterno alla produzione compreso quello ispettivo controllato dal contratto collettivo per la disciplina del credito e della polizza Imprese e Produttori di assicurazione stipulato l'11 aprile 1938-XXI.

Art. 2.

Assunzione del personale.

Per l'assunzione del personale saranno seguite le norme legislative e contrattuali in vigore.

Art. 3.

Per l'assunzione del personale è fatto a tempo indeterminato, salvo il disposto dell'art. 1, v° capoverso, della legge 13 novembre 1937, n. 1855.
L'età minima per l'assunzione è di anni 17 per gli impiegati, di anni 21 per i commessi, e di anni 16 per gli aiuti commessi.
I requisiti di capacità ed idoneità per la assunzione del personale alle varie mansioni di questo sono determinati dalla A 991 Attenuta a suo giudizio.

Art. 4. L'atto dell'assunzione l'Azienda consumherà all'interesse per le rette:

- il giorno in cui verrà ristato il servizio;
- la misura della retribuzione durante il periodo di prova non può essere inferiore al 70% di quello indicato alla 2^a classe della tabella della categoria di assegnazione.

Periodo di prova.

Il personale viene assunto in prova per un periodo massimo di tre mesi durante i quali la risoluzione del contratto ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.

Trascorso il periodo di prova al personale mantenuto in servizio, l'Azienda comunicherà per iscritto le basi del suo imbarcamento.

Il periodo di prova seguirà da conferma va compiuto, a tutti gli effetti, nella determinazione delle entità di servizio.

Impadronimento.

Art. 6. Il personale di nuova assunzione viene imbandito nelle diverse categorie nel modo seguente:

a) Cat. 1^a: Personale con laurea o titolo equipollente.

cat. 2^a: Personale con licenza di Scuola Media Superiore (Istituto, Tecnico, Liceo), abilitazione all'insegnamento, elementare o titolo equipollente.

Cat. 3^a: Personale con licenza di Scuola Media Inferiore (tecnica, ginnasiale, o titolo equipollente).

Cat. 4^a: Personale appaltato del titolo di studio richiesti per altre categorie.

b) Categorie connesse di cassa e Tessatori, Commissari e Vittuarnessi.

Attribuzioni e doveri del personale.

Il personale ha il dovere di fare all'Azienda una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive del personale responsabile dell'Azienda stesso e le norme del presente contratto.

Gli è fatto divieto di comunicare notizie riservate d'afficio e di svolgere attività contraria agli interessi dell'Azienda e comunque incompatibile con i doveri d'ufficio.

Disposizioni disciplinari.

Art. 7. Le disposizioni disciplinari sono:

- il rimprovero dato verbalmente dalla Direzione;
- il bisogno infuso per iscritto dalla Direzione;
- la sospensione dal suo servizio o dal servizio e dallo stipendio per un tempo non superiore a 15 giorni;
- il licenziamento in frantumi.

Le sanzioni disciplinari vanno applicate in relazione alla gravità delle mancanze e del grado della parte interessata all'ordine con cui sono elencate.

Ogni sanzione disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale e del licenziamento in frantumi, dovrà essere comunicata con la motivazione precisa e dettagliata per iscritto e sarà deliberata solo dopo adito le discoperte della parte interessata.

Le discipline dovranno in ogni caso essere presentate entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda.

Nel caso che entro il suddetto termine non siano presentate disposte da parte dell'interessato, l'Azienda potrà procedere egualmente alla determinazione del provvedimento disciplinare.

Art. 8.

Le sanzioni disciplinari varano appena in relazione alla gravità delle mancanze e del grado della parte interessata all'ordine con cui sono elencate.

Ogni sanzione disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale e del licenziamento in frantumi, dovrà essere comunicata con la motivazione precisa e dettagliata per iscritto e sarà deliberata solo dopo adito le discoperte della parte interessata entro 10 giorni dalla richiesta dell'Azienda.

Nel caso che entro il suddetto termine non siano presentate disposte da parte dell'interessato, l'Azienda potrà procedere egualmente alla determinazione del provvedimento disciplinare.

Il licenziamento in frantumi, di cui alla lettera d) dell'art. 8, si applica per una mancanza così grave che non consente la prosecuzione anche temporanea del rapporto.

Nel caso di condanna per reato imputile con pena restrittiva della libertà personale e in favore della Direzione, quando le circostanze lo giustifichino, si applica il licenziamento a termine dell'art. 8, lettera d); in caso di assoluzione, che non sia per non aver commesso il fatto, è in forza della Direzione di provvedere in via disciplinare, osservando le disposizioni precedente art. 6.

In ogni caso, quando a seguito di condanna o delle risultanze del provvedimento disciplinare, venga deliberata la risoluzione del rapporto, questi avrà effetto dalla data della eventuale sospensione di cui al punto comma del presente articolo.

Quando la Direzione ritienga di non dover prendere nessun provvedimento disciplinare, l'impegno non subirà perdita di onorabilità e, percepita gli assegni trattengigli, nonché gli avvenimenti maturati, con le norme di diritto, già fesse siano eventualmente contrapposte come assegno alimentare.

Art. 9. Gli imprezzamenti lavorativi saranno fatti conoscere per iscritto, almeno una volta all'anno, agli interessati, per loro ammesso, e perche essi possono presentare eventuali giustificazioni.

Ore extra.

Art. 10. L'orario normale di lavoro è fissato n. 41 ore settimanali per il personale impiegato ed in 47 ore settimanali per i comessi ed aiuto comessi.

Nelle giornate di sabato lavoro di lavoro è limitato ad ore 5 1/2 per gli impiegati e ad ore 4 1/2 per i comessi e dovrà avere termine non oltre le ore 13.

Detto orario di lavoro viene riportato con turni determinati dall'Azienda in rapporto alle esigenze del servizio.

Lavoro straordinario.

Art. 11.

Le prestazioni per lavoro straordinario richieste in anticipo, orario normale, saranno compensate con la paga oraria. In quelle si determina dividendo la retribuzione complessiva mensile (un dodicesimo della retribuzione annuale) la clausura, percepita per il divisorio 170 per quanto riguarda gli impiegati e 20 per quanto riguarda i comessi, moltiplicata del 20%.

Art. 12.

Il lavoro straordinario comunitario in giorno festivo non destinato a riposo settimanale, sarà compensato nei modi sopra indicati con la maggiorazione del 25% anziché del 20%.

Il lavoro compiuto in giorno di domenica o destinato al riposo settimanale, nei limiti e con le modalità di legge, da diritto a chi lo compie oltre alla corrispondente del 25% della paga normale, di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.

Se il lavoro compiuto di domenica o in giorno destinato al riposo settimanale è limitato alle ore autonormali, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore autonormali del giorno successivo.

Art. 13.

Il lavoro straordinario comunitario in giorno festivo non destinato a riposo settimanale, sarà compensato nei modi sopra indicati con la maggiorazione del 25% anziché del 20%.

Nessun reddito in merito a quello in cui il lavoro è stato prestato, per prescrizione di lavoro straordinario può essere preso in considerazione se non è presentato, per iscritto entro tre mesi da quello quale avrebbe dovuto effettuarsi la corrispondente del compenso medesimo.

Il lavoro straordinario deve essere annunciato in apposito registro con la firma del supervisore diretto e dell'avvocato.

Festività.

Retribuzioni.

Art. 18.

La retribuzione minima del personale è composta da:
 a) stipendio come da allegate tabelle;
 b) ogni altro eventuale assegno o provento o curatore determinato esclusa la quota attribuibile al rimborso stessa e la indennità di rischio;

o) gratificazione di Natale nella misura di un dodicesimo quinto dell'avanzo di cui al punto a) è comprensiva di spesa stabilita dall'accordo interconfederale 15 dicembre 1938-XVII.

Art. 19.

Gli stipendi di cui alle tabelle indicate, e quello in attesa, saranno versati, spese iniziali fatte salvo il diritto della imposta di riconosciuta, tutte le retribuzioni sono al lordo della imposta di legge, e' possibile e sono soggette ai trattamenti per i contributi di legge e contrattuali.

Art. 20.

L'annuncio decorre dalla data di assunzione di servizio.

Art. 21.

Al personale assunto dopo la data di entrata in vigore del presente capitolo verranno riconosciute, ai soli effetti dell'applicazione delle tabelle indicate, le seguenti anzianità convenzionali:

a) anzianità di iscrizione al P.N.L., ottenuta dalla Direzione su Roma, al senso del contratto confezione del 21 aprile 1943-XII, l'ambito del contratto nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1943-XII, Parte II, e per intero, al plurimmo beneficio del Ministero delle Corporazioni in data 31 agosto 1943-XII, fasc. 53, allegato n. 57) e successiva modificazione del 10 luglio 1943-XIII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1943-XIII, n. 207, parte II e per intero nell'allegato n. 736 al fasc. 17) in data 31 agosto 1943-XIII del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni;

b) un anno ai cittadini italiani devoluti di meleglio al voto e di essere al guerriero al valor militare, ai militari ed invasili di guerra per la causa fascista;

c) il novecento del Portolio di servizio militare prestato da cittadini italiani, quale combattenti in reparto mobilitati in zona di operazioni sia durante la guerra 1935-38, nella campagna in V.O. e in O.M.S., sia durante le altre campagne di guerra ricevute dallo Stato;

d) il personale che non possa vantare un periodo superiore al sei mesi verrà comunque riconosciuto un semestre.

Al personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se il lavoratore non avrà denunciato all'inizio dell'assunzione i titoli che ad esse anzianità danno diritto.

Gli avanzamenti sono conseguibili per anzianità per meriti, questi per anzianità sono regolati dalle tabelle indicate al presente contratto.

Gli avanzamenti per anzianità si determinano alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.

La durata della anzianità, ai soli effetti dell'avanzamento, è stabilita del 10 anni, più prossimo al compimento del periodo di prova.

Art. 22.

Nel riguardo di quelli tra gli appartenenti al personale che se ne rendano meriti volti, la Direzione può fissare gli stipendi di misura più elevata di quella portata dalle tabelle organico. Le maggiorazioni di stipendi così concesse, possono, a criterio discrezionale della Direzione, sempre in rapporto alla valutazione del merito individuale venire assorbite in tutto o in parte.

Nel determinare, in base al titolo di servizio, l'appartenenza ad una delle singole categorie, si tener conto anche dei titoli di anzianità conseguiti durante la prestazione del servizio. In tal caso il passaggio avverrà in seguito alla rientrazione immediatamente superiore a quella spettante di diritto nella categoria e classe di provenienza.

L'anzianità in scatto maturata nella classe e nella categoria di provenienza verrà mantenuta nella nuova classe e categoria di assegnazione.

Art. 24.

Quando l'impegno sia chiamato a sostituire per oltre un mese un impegno avendo grado di capo ufficio o capo reparto, salvo il caso di assenza per ferie o per richiamo alle armi, ha diritto all'eventuale incremento di grado per tutto il tempo della sostituzione.

Quando il periodo della sostituzione sovrappa i 12 mesi escluso sempre al caso di richiamo alle armi, l'impegno ha diritto al conferimento del grado relativo con effetto dal giorno dell'inizio della supplente, rimanendo sempre riservata alla

azienda la facoltà di qualsunque promozione in categoria.

Assenze e congedi.

Art. 25.

Sono accordati nel corso di ogni anno, normalmente dal 10 aprile al 31 ottobre, dei congedi a titolo di vacanza la cui titolarità risulta da apposite tabelle allegate al presente contratto. Il periodo di riposo è consecutivo e quindi comprende i giorni festivi e sestinali.

Art. 26.

La Direzione può richiamare l'assente prima del termine del congedo, quando necessita di servizio lo richiedano, fermi restando il diritto dell'impegno di completare il congedo in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso di tutte le spese incontrate nel fatto dell'autofatto ritorno.

La Direzione, soltanto per imprevedibili esigenze di servizio, può fractionare i periodi di congedo di 30 giorni, purché uno dei due periodi non sia inferiore ai giorni 20 consecutive.

Il trascorrere del congedo può essere concesso anche a richiesta del lavoratore, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

Art. 27.

Dopo la natura del riposo annuale non è ammessa la riunione alle feste.

Art. 28.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale permesso i lavoratori sono obbligati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Art. 29.

La Direzione può accordare, dietro domanda dell'interessato, termessi di assenza per giustificati motivi privati; o di famiglia, restando in facoltà della Direzione stessa di corrispondere gli emolumenti del primo mese, secondo le circostanze che giustifichino la ricchezza. Tali permessi non pregiudicano il diritto al congedo ordinario.

Art. 30.

Al personale che riceve cariche sindacali saranno concesse tutte le facilitazioni e i permessi necessari per lo svolgimento dei doveri servizi dalle cariche stesse.

Il punto precedente dei presenti, punti 2) e 6)

Art. 24.

La gratificazione di cui al punto 6) è comprensiva di quella

adulta

della tasse corrispondente al dicensi rogo XVII.

L'anzianità decorre dalla data di assunzione al servizio.

Art. 20.

Art. 21.

Mai persone assunto dopo la data di entrata in vigore del presente contratto, verranno riconosciute, ai soli effetti dell'applicazione delle tabelle organiche, le seguenti anzianità convenzionali:

a) anzianità di iscrizione al P.N.V. antecedente alla nascita su Roma, ai sensi del contratto confederale del 12 aprile 1936-XII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1937), parte II, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, in data 31 agosto 1934-XII, (fase 1/05, allegato n. 57) e successiva modificazione del 10 luglio 1935-XIII (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1935-XIII, n. 200, parte II e per intero nell'edictato n. 736 al fasc. 12, in data 31 agosto 1935-XIII del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni);

b) un anno, ai cittadini italiani decorati di medaglia al valor di croce di guerra al valor militare, ai militari ed inviati di guerra o per la causa fascista;

c) il 100% del periodo di servizio militare prestato da cittadini italiani, spaii combattenti in reparto mobilitato in zona di operazioni, sia durante la guerra 1915-18, nella campagna in A.O. e in O.M.S., sia durante le altre campagne di guerra riconosciute dallo Stato.

Al personale che non possa vantare un periodo superiore ai sei mesi verrà comunque riconosciuto un sentore, se già ammesso all'annullo delle prederite anzianità convenzionali.

Al personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente contratto, le anzianità convenzionali non verranno riconosciute se il lavoratore non avrà denunciato all'atto dell'assunzione i titoli che ad esse anzianità danno diritto.

Art. 22.

Gli avanzamenti sono conseguitibili per anzianità o per merito, quelli per anzianità sono regolati dalle tabelle allegate al presente contratto.

Gli avanzamenti per anzianità si determinano alla scadenza del periodo fissato per ciascuna classe delle tabelle stesse.

La durata della Direzione, sempre in rapporto alla valutazione del merito individuale, venire assegnate in tutto in parte in occasione dei successivi passaggi dell'impiego, impiegata in comune, a classi più elevate delle tal delle organiche.

Parimenti la Direzione può assegnare ad una categoria dello stesso organico superiore a quella cui risiedono appartenenti di diritto, quelli tra gli appartenenti al personale che ricevono preferenze in considerazione delle particolari attitudini, dello lavoro ed assiduità, nonché della capacità di un esistente prova anche eventualmente nella sostituzione di un impiegato inquadrati in detta categoria superiore.

Art. 23.

Nei riguardi di quelli tra gli appartenenti al personale che ne rendono merito, la Direzione può fissare gli stipendi presenti contratti.

Le maggioranze di stipendio così concesse, possono, a richiesta della Direzione, sempre in rapporto alla valutazione del merito individuale, venire assegnate in tutto in partecipazione dei successivi passaggi dell'impiego, impiegata in comune, a classi più elevate delle tal delle organiche.

Parimenti la Direzione può assegnare ad una categoria dello stesso organico superiore a quella cui risiedono appartenenti al personale che ricevono preferenze in considerazione delle particolari attitudini, dello lavoro ed assiduità, nonché della capacità di un esistente prova anche eventualmente nella sostituzione di un impiegato inquadrati in detta categoria superiore.

Art. 25.

Sono assentati, nel corso di ogni anno, inquinamente dal 1 aprile al 31 ottobre, dei consigli a tutto di vacanza (incluso il periodo di T.V.) e consecutivo e quindi comprende i giorni festivi e semifestivi.

Art. 26.

La Direzione può richiamare l'assente prima del termine del congedo, quando necessario di servizio lo richiedano, fermo restando il diritto dell'impiegato di completare il congedo in epoca successiva, con diritto al rimborso di tutte le spese incontrate nel fatto dell'anticipato ritorno.

La Direzione, soltanto per imprecindibili esigenze di servizio, può frazionare i periodi di congedo di 30 giorni, purché uno dei due periodi non sia inferiore ai giorni di congedo.

B) frazionamento del congedo può essere concesso anche a richiesta del lavoratore, sempreché le esigenze del servizio lo consentano.

Data la natura del tipo di annuale non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Art. 27.

La Direzione stabilisce il turno delle vacanze tenendo presente che la precedenza nella scelta dell'epoca deve essere accordata in ordine di anzianità di servizio compatibilmente con le esigenze del lavoro d'ufficio.

Art. 28.

A tutti i lavoratori verrà concesso in caso di matrimonio un periodo continuativo di 15 giorni di congedo non computabile nel periodo delle ferie annuali. Durante tale permesso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.

Art. 29.

La Direzione può accordare, dietro domanda dell'interessato, permessi di assenza per giustificati motivi privati o di famiglia, restando in quota della Direzione stessa di corrispondere gli estensioni del primo mese, secondo le circostanze che giustificano la licenza.

Tali permessi non pregiudicano il diritto al congedo ordinario.

Art. 30.

Al personale che riveste cariche sindacali saranno concesse tutte le facilitazioni e i permessi necessari per lo svolgimento delle facili cariche stesse.

Matr. 31.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia l'Adm. conserva il posto per il periodo di:
a) mesi tre agli impiegati e commessi entro il primo anno di servizio;
b) mesi sei agli impiegati e commessi con sua autorizzazione fra il secondo anno iniziale e il sesso compiuto.

di servizio superiore ai sei mesi.

Nel caso in cui alla lettera d) sarà corrisposta l'intera retribuzione per il primo mese e mezzo la detta retribuzione per gli altri due.

Nel caso di cui alla lettera b) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi tre mesi e mezzo di detta retribuzione per i tre mesi successivi.

Nel caso di cui alla lettera c) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi sei mesi di detta retribuzione per i sei mesi successivi.

Trascorsi tali periodi massimi il rapporto di lavoro versa di diritto previa corresponsione di tutte le indennità ricevute dal presente contratto.

Il periodo di trattenuta va computato come anzianità di servizio.

Art. 32.

I termini di cui al precedente articolo non sono ripetibili nel caso di provata riabilitazione nella stessa malattia entro il termine di sei mesi dalla fine del precedente periodo. In tal caso si applicheranno i termini di legge.

Durante il periodo di malattia, l'Azienda ha il diritto di controllarne il decorso per mezzo dei propri medici subordinati. In caso di contestazione del giudizio del medico funzionario dell'Azienda, è chiamata a decidere imparzialmente una commissione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, e, in caso di mancato accordo, dal Segretario del Sindacato Provinciale dei Medici su richiesta di una delle parti.

Le spese per il giudizio della commissione sono a carico della parte soccombeniente.

Art. 33.

In caso di interruzione del servizio per gravidanza e per il periodo di convalescenza per un periodo di sei mesi corrispondendo la retribuzione per i primi tre mesi.

Nel caso di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata.

Servizio militare.

Art. 34.

Lo chiamato alle armi ha adempito agli obblighi di leva porto alla risoluzione del contratto. L'Azienda corrisponderà al dipendente una indennità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Il personale che ha fatto il contatto per chiamata alle armi avrà titolo di preferenza per la riassunzione presso l'Azienda purché ha domandato di riassunzione venuta presentata non oltre sei mesi dalla data del conseguimento.

Art. 35.

Il personale richiamato o assoldato a scissi della legge 10 giugno 1949-NVIII, n. 655, e successive modificazioni, ha diritto alla conservazione del posto e al compenso del periodo trascorso in servizio militare agli effetti della cittadinanza.

Al richiamato verranno montenuti limitatamente ai primi tre mesi di richiamo, tutti gli assegni di cui avrebbero goduto restando in servizio, salvo la compensazione prevista all'art. 33 della precitata legge e successive modificazioni.

Art. 36.

Gli impiegati richiamati alle armi compresi quelli assoldati a sensi del 2^o comma degli articoli 1 e 28 della legge 10 giugno 1949-NVIII, n. 655, devono a disposizione dell'autore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 14 giorni dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di 15 giorni se ha avuto una durata superiore a 1 mese e non a 6 mesi, di 20 giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.

Ci mesi dodici agli integrati e compresi con una anzianità di servizio superiore ai sei anni.

Nel caso in cui alla lettera d) sarà corrisposta l'intera retribuzione per il primo mese e mezzo la detta retribuzione per gli altri due.

Nel caso di cui alla lettera b) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi tre mesi e mezzo di detta retribuzione per i tre mesi successivi.

Nel caso di cui alla lettera c) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi sei mesi di detta retribuzione per i sei mesi successivi.

Trascorsi tali periodi massimi il rapporto di lavoro versa di diritto previa corresponsione di tutte le indennità ricevute dal presente contratto.

Il periodo di trattenuta va computato come anzianità di servizio.

Missioni e traslochi.

Art. 38.

Al personale inviato in missione temporanea all'estero compie:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, in seconda classe per gli impiegati, in terza classe per i commessi;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;

c) il rimborso delle spese di posta, di telegrafo, ed altre spese in esecuzione del suo mandato nell'interesse dell'Azienda;

d) un diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nello Stato in cui si trova;

Qualora la missione non comprenda il pernottamento fuori residenza, il dipendente consente due pacchi fuori residenza e del 30 per cento, per quanto concerna un solo posto, fuori residenza.

Nelle missioni di tempo breve viene compiuta mezza diaria, esclusa d'aria, mentre per il giorno in cui si tratta la missione, quando però la permanenza avvenga dopo le ore 18, analogamente la diaria viene raddoppiata, a metà per l'ultimo giorno della missione, quando il ritorno in residenza avverga prima delle ore 12.

Art. 39.

Al personale inviato in missione all'estero, verranno stabilite condizioni specifiche:

Art. 40.

Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio da luogo al pagamento delle seguenti indennità:

a) A chi non abbia famiglia né persone a carico;

b) al rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza classe per i commessi, seguenti:

c) il rimborso delle spese effettive sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio normale;

d) il rimborso della eventuale perdita di pugione per un periodo massimo di 6 mesi quando non sia possibile sciogliere la licenziazione o far luogo a subaffitto;

e) di un diaria di cui all'art. 38 per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sua sistemazione nella nuova residenza, con massimo di 10 giorni.

f) A chi abbia famiglia o parenti a carico e con lui cravvetti:

g) il rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza per i commessi; per sé e per i congiunti compresi una persona di servizio;

h) il rimborso delle spese effettive per il trasferito del mobilio e dei bagagli;

i) il rimborso della eventuale perdita di pugione per un periodo massimo di 6 mesi, quando non sia possibile sciogliere la licenziazione o far luogo a subaffitto;

j) di un diaria fissata come spesa per sé, per tutte mezze diarie per i congiunti, compresa una persona di servizio, per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sistemazione nella nuova residenza con un massimo di 10 giorni.

k) il trattamento dell'impiegato, trasferito non potrà essere inferiore a quello goduto al momento del trasferimento.

Art. 41.

In caso di licenziamento che non sia per giusta causa o in caso di morte del dipendente trasferito, l'Azienda rimborsa allo stesso o ai congiunti le spese tutte rinviate dall'articolo precedente per il ritorno nella primitiva residenza.

Detto rimborso avrà luogo a ritorno effettuato e sempreché avvenga non oltre sei mesi dal licenziamento o dalla morte.

Cessione del rapporto d'impresa.

dotazione per i primi tre mesi e metà di detto retribuzione per i tre mesi successivi.

Nel caso di cui alla lettera c) sarà corrisposta l'intera retribuzione per i primi sei mesi e metà di detta retribuzione per i sei mesi successivi.
Trascorsi tali periodi massimi il rapporto di lavoro cessò definitivamente, corrispondente di tutte le funzioni previste dal presente contratto.
Il periodo di malattia fu computato come anzianità di servizio.

Art. 32.

I termini di cui al precedente articolo non sono ripetibili nel caso di provata ricaduta nella stessa malattia entro il termine di sei mesi dalla fine del precedente periodo, finché non si applicheranno i termini di legge.

In corso di contestazione del rimborso del medico-difensore, è chiamata a decidere immediatamente una commissione composta di tre sanitari nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dai primi due, e, in caso di mancato accordo, dal Segretario del Sindacato Provinciale dei Medici su richiesta di una delle parti.

Le spese per il giudizio della commissione salvo a carico della parte socievole.

Art. 33.

In caso di interruzione del servizio per gravidanza e parto, l'Azienda conserva il posto per un periodo di sei mesi corrispondendo la retribuzione per i primi tre mesi.

Nei casi di subentro di malattia si applicherà il trattamento relativo con decorrenza 24 giorni in cui la malattia stessa sia manifestata.

Servizio militare

Art. 34.

La chiamata alle armi per adempire agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto.
L'Azienda corrisponderà al dipendente una indennità per ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio tranne che con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi.

Il personale che ha rescisuto il contratto per chiamata alle armi avrà titolo di preferenza per la riassunzione presso l'Azienda purché la domanda di riassunzione venga presentata non oltre sei mesi dalla data del consiglio.

La riassunzione sarà fatta senza periodo di prova.

Art. 35.

Il personale richiamato o assunzione a sensi della legge 15 luglio 1948-XVII, n. 653, e successive modificazioni, ha diritto in servizio militare agli effetti dello smacchiamiento, limitatamente ai primi tre mesi di richiamo, tutti gli assegni di cui avrebbero goduto restante in servizio, salvo la compensazione prevista all'art. 35 della presente legge e successive modificazioni.

Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilari a sensi del 2º comma degli articoli 2 e 28 della legge 15 gennaio 1948-XVIII, n. 653, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impegno entro il termine di 10 giorni dalla fine del richiamo se il servizio militare ha avuto una durata superiore ad un mese, di 15 giorni se ha avuto una durata superiore a 1 mese e non a 6 mesi, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno.

In mancanza essi sono considerati dimessi, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 37.

Per i subditi eser: la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva torrà alla risoluzione del contratto, senza alcuna corresponsione, oltre quella degli emolumenti maturati fino al giorno dell'effettiva cessazione del servizio.

Missioni e traslochi

Art. 38.

Al personale inviato in missione temporanea in Italia compiuta per gli obblighi di viaggio e di permanenza in seconda classe per gli impiegati, in terza classe per i comnessi, il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio.

c) Il rimborso delle spese di posta, di telefono ed altre fatte in esecuzione del suo mandato nell'interesse dell'Azienda;

d) le diurne per i giorni di viaggio e di permanenza nella missione giornaliera di L. 75 per gli impiegati e di L. 50 per i comnessi.

Ospitata la missione non compirà il pernottamento fuori residenza, le diurne autorizzate verranno ristrette del 50 per cento quanto il dipendente consenta due notti fuori residenza e del 30 per cento quando consenta un solo posto fuori residenza.

Se ne massimizze contemporanea vele compiuta mezza diaria attuale.

Quando la partenza avverga dopo le ore 18, analogamente la diaria viene ridotta a metà per l'ultimo giorno della missione, quindi il giorno in residenza avvenuta prima delle ore 12.

Art. 39.

Per le missioni all'estero verranno stabilite condizioni specifiche di volta in volta.

Art. 40.

Il trasferimento di residenza per ragioni di servizio di luogo e di pagamento delle seguenti in lenitudo:

i) A chi non abbia famiglia né persone a carico:

o) il rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza classe per i comnessi, seguendo:

3o la via più breve;

b) il rimborso delle spese effettive sostentate per il trasporto del mobile e del bagaglio normale;

c) il rimborso della eventuale perdita di bagaglio per un periodo massimo di 6 mesi quando non sia possibile sostituire la perdita o far luogo a subtituto;

d) 10 diaria di cui all'art. 38 per i giorni di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sua sistemazione nella nuova residenza, con massimo di 10 giorni;

e) il rimborso delle spese effettive di viaggio in seconda classe per gli impiegati, in terza per i comnessi, per sé e per i congiunti compresa una persona di servizio;

f) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobile e del bagaglio;

g) il rimborso delle spese effettive per la licenziazione e far luogo a subtituto;

h) 10 diaria per i congiunti, compresa una persona di servizio, per sé, per tante notizie giornate di viaggio e per il periodo strettamente necessario alla sistemazione nella nuova residenza con un massimo di 10 giorni;

i) il trattamento dell'impiegato trasferito non potrà essere inferiore a quello goduto al momento del trasferimento.

Art. 41.

In caso di licenziamento che non sia per guerra causa o in caso di morte del dipendente trasferto, l'Azienda rimborserà allo stesso o ai connessi le spese attive previste dall'articolo precedente per il ritorno nella primitiva residenza.
Detto rimborso avrà luogo a ritorno effettuato e sempre che avvenga non oltre sei mesi dal licenziamento o dalla morte.

Cessazione del rapporto di impiego

Art. 42.

La cessazione del rapporto può avvenire:

a) per dimissioni;

b) per chiamata alle armi per obblighi di leva;

c) per il licenziamento in franco di cui alla lettera d) dell'art. 8;

d) per scioglimento del rapporto di lavoro in seguito a regolare dimissione da parte dell'Azienda,
e) per quiescenza, nei casi contemplati dai regolamenti aziendali di precedenza,
f) per morte.

Art. 33.

Le dimissioni avranno venire presentate col travaso di cui agli articoli 45 e 48 salvo che, al momento della presentazione delle dimissioni stesse, intervenga uno speciale accordo con la Direzione per abbreviare il termine.

Al dimissionario compete il pagamento degli emolumenti tutti finiti alla scadenza del preavviso.

R' la forza della Direzione di far cessare il servizio il giorno stesso delle presentazioni delle dimissioni o, in qualsiasi giorno, entro la scadenza del preavviso, pagando al dimissionario le age competenze fino alla scadenza stessa.

Al dimissionario che abbia compiuto i 20 anni di servizio spetta il so per ceto delle indennità previste per il caso di licenziamento non disciplinare.

Al dimissionario che abbia compiuto 25 anni di servizio

spetta il 75 per cento delle indennità previste.

Al dimissionario che abbia compiuto 35 anni di servizio e 60 anni di età spetta la stessa indennità prevista per il caso di licenziamento non disciplinare.

Art. 34.

Alta lavoratrice che intenda risolvere il rapporto di lavoro per contrarre matrimonio, spetterà lo stesso trattamento previsto dal presente contratto collettivo al esecuzione della indennità per mancato preavviso, per il caso di licenziamento non disciplinare, purché la celebrazione del matrimonio avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del servizio.

La corrispondente si cui sopra avrà luogo su presentazione del certificato di celebrazione del matrimonio.

Lo stesso trattamento spetterà al personale femminile che intenda risolvere il rapporto nel periodo di gravidanza e di puerperio a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o non oltre sei mesi dopo la fine della gravidanza.

La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere documentata con certificato medico.

Art. 35.

A chi sia licenziatu in tronco spetta la sola retribuzione fino al giorno della effettiva cessazione del servizio, salvo il rimborso delle quote individuali trattante per fondo di presidenza, ad eccezione di quelle dovute per l'assicurazione obbligatoria a termine di legge.

Nel confronto di chi sia licenziato in tronco resta imprevedibile ogni diritto dell'Azienda per tutte le conseguenze di ragione e di legge.

Tale disavvenimento ha effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione all'interessato al domicilio o alla residenza dello stesso testificto all'Azienda.

Art. 36.

Quando la risoluzione del rapporto avvenga di iniziativa dell'Azienda ed è seguito di regolare disdetta il termine dell'art. 42, lettera d), compete all'interessato, oltre il termine di preavviso o la corrispondente indennità, una indennità pari ad una metà della retribuzione annua per ogni anno di servizio prestato.

Per le retribuzioni superiori a L. 50.000, annue, sull'eccezione delle L. 50.000 la misura delle indennità di onorabilità sarà calcolata sulla base di mezza mensilità anche di una. Subietto un anno di servizio le frazioni di anno vengono considerate per dodicesimi.

Art. 37.

Le indennità di cui agli articoli 45, 46 e 50 possono essere compensate nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge comunitaria.

Il termine di preavviso per la disdetta è fissato come segue:
a) per il personale individuato nelle categorie 10 e 20 delle tabelle allegate,
— mesi 1 per chi non abbia raggiunto i 5 anni di servizio,
— mesi 2 per chi abbia raggiunto i 5 anni e non i 10 anni di servizio;

— mesi 2 e mezzo per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio;
b) per il personale individuato nella 3a e 4a categoria e per i comuni:
— mesi 1 per chi non abbia raggiunto i 10 anni di servizio,
— mesi 2 per chi abbia raggiunto i 10 anni di servizio.

Art. 38.

Nel caso di risoluzione del contratto previsto dall'art. 42, e purché siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo periodo di ferie uscite, il dipendente avrà diritto al godimento proporzionale della terza o alla retribuzione relativa nel caso che le ferie stesse non possono essere usufruite nel periodo previsto dall'art. 45.

Art. 39.

Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 38 deve corrispondere al coniuge, ai figli e, se eressano, a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado e agli affiliati la stessa liquidazione determinata per il caso di licenziamento compresa l'indennità costitutiva del preavviso.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli avventi diritti, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel 1o comma le indennità sono attribuite secondo le regole della successione legittima.

Art. 40.

Le somme dovute in caso di risoluzione del rapporto di impiego debbono essere pagate al personale all'atto della cessazione del servizio.

In caso di contestazione solitamente delle indennità la azienda dovrà corrispondere al lavoratore la somma non contestata, senza tralasciare la ricevuta libatoria.

Art. 41.

Sia per caso di dimissione, come per il caso di licenziamento, l'azienda dovrà sempre rilasciare all'impiegato, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione d'opera e della natura delle mansioni che gli erano affidate, indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione della indennità e di altri diritti spettanti all'impiegato.

Dispostioni generali di astensione e transitorio.

Art. 42.

Il presente contratto avrà durata di tre anni e si intende rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni e così successivamente qualora non venga dissolto almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Art. 43.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo, l'imballoamento delle tabelle allegate verrà effettuato assegnando, ciascuna alla categoria e classe di appartenenza.

Cohor che si trovarono impostate nella XII classe del contratto collettivo del 1953, in classi supplementari e che pertanto avevano raggiunto o superato il massimo della carriera prevista dal contratto stesso, verranno imbanditi nella XII classe delle tabelle allegate e verrà loro concessa in aggiunta al trattamento tabellare una maggiorazione di retribuzione nella misura uguale all'importo di uno scarto della categoria di appartenenza.

Per il personale che percepisce aumenti di merito anche sotto forma di anticipazioni di classe, la Direzione si riserva la facoltà di effettuare l'imbandimento con l'assegnazione alla classe che

Le dimissioni devono essere presentate col preavviso di cui agli articoli 48 e 49 salvo che, al momento della presentazione delle dimissioni stesse, intervenga uno speciale accordo con la Azienda per abreviare il termine.

Al dimissionario compete il pagamento degli emolumenti tutti fino alla scadenza del provvisorio.

Riun facuta della Presentazione di forzare il servizio, il giorno stesso della presentazione delle dimissioni e in qualsiasi giorno, contro la scadenza del provvisorio, pagando al dimissionario le sue competenze fino all' scadenza stessa.

Al dimissionario che abbia compiuto 10 anni di servizio spetta il 50 per cento delle indennità previste per il caso di licenziamento non disciplinare.

Al dimissionario che abbia compiuto 25 anni di servizio spetta il 75 per cento delle indennità previste.

Al dimissionario che abbia compiuto 35 anni di servizio e 60 anni di età spetta la stessa indennità prevista per il caso di licenziamento non disciplinare.

Art. 44.

Alla lavoratrice che intendendo risolvere il rapporto di lavoro per contrarre matrimonio, spetterà lo stesso trattamento previsto dal presente contratto collettivo ad esclusione della indennità per mancato preavviso, per il caso di licenziamento non disciplinare, purché la celebrazione del matrimonio avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del servizio.

La corrispondente di cui sopra avrà luogo su presentazione del certificato di celebrazione del matrimonio.

Lo stesso trattamento spetterà al personale femminile che intendo risolvere il rapporto nel periodo di gravidanza e di parto, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o non oltre sei mesi dopo la fine della gravidanza.

La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere docum-
mentate con certificato medico.

Art. 45.

A chi sia licenziato in tronco stessa la sola retribuzione fino al giorno della effettiva cessazione del servizio salvo il rimborso delle quote individuali versate per fondo di previdenza, ad eccezione di quelle dovute per l'assicurazione obbligatoria a termine di legge.

Nel confronto di chi sia licenziato in tronco resta impre-
gndicato ogni diritto dell'Azienda per tutte le conseguenze di
ruzione e di legge.

Tale licenziamento ha effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione all'interessato al domicilio o alla resi-
denza dello stesso notificato all'Azienda.

Art. 46.

Quando la risoluzione del rapporto avvenga in iniziativa dell'Azienda ed è seguito di regolare disdetta a termine dell'art. 42, lettera d, compresa all'interessato, oltre il termine di preavviso previsto, la corrispondente indennità, una indennità pari ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno di servizio pre-
stato.

Per le retribuzioni superiori a L. 50.000 annue, sull'ec-
denza delle L. 50.000 la misura delle indennità di anzianità sarà calcolata sulla base di mezza mensilità anche di una.
Superato un anno di servizio le frazioni di anno vengono considerate per dodici mesi.

Art. 47.

Le indennità di cui agli articoli 45, 46 e 50 possono essere compensate nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge con gli atti di previdenza compuit dall'Azienda.

Ove delle cifrari una compensazione, questa avverrà solo nei confronti delle spettive costituite a favore di ciascuno mediante contributi della Azienda, consegiate, nel caso di po-
lizie di assicurazione e simili, secondo il valore di risarcito ri-
presentativo delle polizze in corso al momento del licenziamento nel caso di pensionamento delle spettane verranno sostituite secondo il capitale di copertura corrispondente alle norme della pensione.

Art. 49.

Nel caso di risoluzione del contratto previsto dall'art. 42, lettera d, e purche' siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo periodo di serie esistente, il dipendente avrà diritto al godimento proporzionale delle serie o alla retradizione relativa nel caso che le serie stesse non possano essere usufruite nel periodo pre-
visto dall'art. 25.

Art. 50.

Nel caso di cui alla lettera f) dell'art. 42 (levesi corrispondere al comune, ai figli e, se vivevano a curio del prestatore di lavoro, al parento entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado) e agli affiliati la stessa liquidazione determinata per il caso di licenziamento compresa l'indennità costitutiva del preav-
viso.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farlo secondo il disegno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel 1^o comma le indennità sono vitrate secondo le regole della successione legittima.

Art. 51.

Le somme dovute in caso di risoluzione del rapporto di im-
piego debbono essere pagate al personale diritto della cessazione del servizio.

In caso di contestazione sull'ammontare delle indennità della durata della prestazione d'opere e della natura delle man-
sioni che gli erano affidate, indipendentemente da qualsiasi con-
testazione che potesse sortire circa la liquidazione della inden-
nità, senza pretendere la ricevuta liberatoria.

Art. 52.

Sia nel caso di dimissione, come per il caso di licenziamento, l'Azienda dovrà sempre rilasciare all'impiegato, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione d'opere e della natura delle man-
sioni che gli erano affidate, indipendentemente da qualsiasi con-
testazione che potesse sortire circa la liquidazione della inden-
nità e di altri diritti spettanti all'impiegato.

Disposizioni generali di attivazione e transito.

Art. 53.

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1^o gennaio 1943-XVII. Esso ha la durata di tre anni e si intende rinnovato per un ul-
tore periodo di tre anni e così successivamente qualora non venga disdetto almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Art. 54.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo l'ingquadramento delle tabelle at-
tive, presenti contratto collettivo 1943 o in classi supplementari e che per-
tanto avevano riguardo a superato il massimo della carriera prevista dal contratto stesso, verranno inquadrati nella XII classe del-
le tabelle allegate e verrà loro concessa in aggiunta al trattamen-
to tabellare una maggiorazione di retribuzione nella mis-
ura uguale all'importo di uno scatto della categoria di appartenenza.

Per il personale che percepisce aumenti di rientro anche sotto forma di anticipazioni di classe, la riconsegna si riserva la facoltà di effettuare l'ingquadramento con l'assegnazione alla classe che prevede uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 55.

Il personale in servizio che all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto possiede un titolo di studio per il quale è previsto un ingquadramento superiore alla categoria cui è assegnato, sarà inquadrato nella categoria di competenza quando diventerà maturato un'antichità di servizio di almeno quattro anni.

Art. 56.
Gli effetti degli scatti delle nuove tabelle risulteranno conservati l'anzianità di classe instaurata all'atto dell'impegnamento.

Art. 57.

Il personale assunto come impiegato e come tale imputato nel presente contratto, che successivamente dall'Azienda dovesse essere assunto alla produzione sotto qualsiasi forma, continuerà a godere dei beni che, presso contratto e le sue retribuzioni, gli altri non potranno essere a tutto gli effetti inferiori a quelle che, al momento in cui viene assegnato alla produzione, erano finite al minimo di retribuzione che sarebbe raggiunto per effetto degli scatti tabellari nella categoria di appartenenza.

Art. 58.

Al personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute le anzianità convenzionali ed in altre, se sempre che l'Azienda non ne abbia già tenuto conto, in altre occasioni. In tal caso le anzianità convenzionali sia accordate si intendono assegnate fino alla concorrenza di quelle contemplate dal suo ordinato articolo.

I benefici derivanti dall'applicazione delle anzianità convenzionali decorreranno, per il personale in servizio, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 59.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del precedente contratto collettivo che in base al contratto 1935 era classificato fuori ruolo perché assunto dopo il compimento del 45° anno di età sarà assegnato alla classe della categoria di appartenenza corrispondente alla retribuzione percepita all'atto dell'imputamento.

Qualora non vi fosse stata carica di appartenenza, l'assegnazione sarà fatta, per eccesso o per difetto, alla classe più prossima, tenuto conto, in caso di doppio, come assegno ad *percentuali*, di eventuale corrispondenza assoluta con lo scatto successivo.

Art. 60.

Le quote dei fondi di provvista aziendale di abbonamento del personale per mancanza di avanti diritto saranno versate ai fondi stessi sul conto dei lavoratori.

Art. 61.

I rapporti tra l'azienda e il personale sono interamente ed esclusivamente regolati dal presente contratto collettivo poiché è consensualmente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno considerate insindacabilmente nel loro complesso tenendo presente che nel loro insieme assicurano al personale stesso ed essendo anche per questo motivo espressamente esclusa ogni validità di altre precedenti norme, consuetudini locali e di uso di piazza in quanto si intendono conglobare nel trattamento complessivo.

Impiegati di 2^a categoria

Classe	Anzianità anni iniz.	Spostando anno		Spostando anno	Stato
		Lire	Lire		
1 ^a	1-2	16.200	1200	1 ^a	9-10-11 Lire
2 ^a	3-4	17.400	1200	2 ^a	15.300 Lire
3 ^a	5-6	18.600	1200	3 ^a	19.500 Lire
4 ^a	7-8	19.800	1200	4 ^a	17.300 Lire
5 ^a	9-10-11	21.000	1200	5 ^a	15.400 Lire
6 ^a	11-12-13	22.200	1200	6 ^a	17.200 Lire
7 ^a	13-14-15	23.400	1200	7 ^a	15.000 Lire
8 ^a	15-17-18-19	24.600	1200	8 ^a	16.800 Lire
9 ^a	22-23-24	25.800	1200	9 ^a	17.500 Lire

Impiegati di 2^a categoria.
Dopo aver superato il periodo di prova:

Da 17 anni compiuti a 19 anni compiuti L. 10.250
Da 19 anni compiuti a 21 anni compiuti L. 12.250
Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25%.

Impiegati di 3^a categoria.

Dopo il compimento del 21° anno di età e dopo aver superato il periodo di prova:

Classe Anzianità anni iniz. Spostando anno Stato

Classe	Anzianità anni iniz.	Spostando anno		Stato
		Lire	Lire	
1 ^a	1-2	16.200	1200	1 ^a
2 ^a	3-4	17.400	1200	2 ^a
3 ^a	5-6	18.600	1200	3 ^a
4 ^a	7-8	19.800	1200	4 ^a
5 ^a	9-10-11	21.000	1200	5 ^a
6 ^a	11-12-13	22.200	1200	6 ^a
7 ^a	13-14-15	23.400	1200	7 ^a
8 ^a	15-17-18-19	24.600	1200	8 ^a
9 ^a	22-23-24	25.800	1200	9 ^a

de presente contratto, che successivamente dall'azienda dovesse essere insegnato alle produzioni sotto qualsiasi forma, continuerà a godere dei benefici de' presenti contratti e le sue retribuzioni: Gli stessi non potranno essere a tutti gli effetti inferiori a quelle godute al momento in cui viene assegnato alla produzione.

In ogni caso il personale che viene assegnato alla produzione avrà diritto al minimo di retribuzione che avrebbe raggiunto per effetto degli scatti tabellari nella categoria di appartenenza.

Art. 56

Al personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto verranno riconosciute le anzianità convenzionali di un anno, a semplificazione, per chi non ne abbia già tenuto conto in altre occasioni, in tal caso le anzianità convenzionali già accordate si intendono assorbite fino alla concorrenza delle quelle contemplate dal successivo articolo.

Art. 57

Il personale in servizio dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo che in base al contratto 1935 era classificato fuori ruolo perché assunto dopo il compimento del 45° anno, sarà assegnato alla classe della categoria di appartenenza corrispondente alla retribuzione percepita all'atto dell'incardinamento.

Ogn'altra non vi fosse rotta corrispondenza, l'apprezzazione sarà fatta, per eccesso o per difetto, alla classe più prossima, tenendo conto, in caso di difetto, come assegno da personale, la eventuale esigenza da assorbire con lo scatto successivo.

Art. 58

Le quote dei fondi di Previdenza aziendali abbandonate dal personale per mancato diritto di avvento diritti saranno devolute ai fondi stessi sul conto dei lavoratori.

Art. 59

I rapporti fra l'azienda e il personale sono interamente ed esclusivamente regolati dal presente contratto collettivo poiché è consensualmente riconosciuto che le disposizioni stesse vanno considerate insindacabilmente nel loro complesso tenendo presente la somma dei benefici che nel loro insieme assicurano al personale stesso ed essendo anche per questo motivo espressamente esclusa ogni validità di altre precedenti norme, consuetudini locali e di usi di piazza in quanto si intendono conglobate nel trattamento complessivo.

Impiegati di 3^a categoria

Classe	Anzianità anni finiti	Spendido anno		Spendido anno	Spendido anno
		Lire	Lire		
1 ^a	1-2	15.200	1200	5*	9-10-11
2 ^a	3-4	17.400	1200	5*	15.300
3 ^a	5-6	18.600	1200	6*	17.300
4 ^a	7-8	19.800	1200	7*	18.300
5 ^a	9-10-11	21.000	1200	8*	19.300
6 ^a	12-13-14	22.200	1200	9*	20.300
7 ^a	15-16-17	23.400	1200	10*	21.300
8 ^a	18-19-20	24.600	1200	11*	22.300
9 ^a	21-22-23	25.800	1200	12*	23.300
10 ^a	24-25-26	27.000	1200		
11 ^a	27-28-29	28.200	1200		

Appendici

(d) aver superato il periodo di prova)

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25%.

1 ^a	1-2	13.400	1100
2 ^a	3-4	14.500	1100
3 ^a	5-6	15.600	1100
4 ^a	7-8	16.700	1100
5 ^a	9-10-11	17.800	1100
6 ^a	12-13-14	18.900	1100
7 ^a	15-16-17	20.000	1100
8 ^a	18-19-20	21.100	1100
9 ^a	21-22-23	22.200	1100
10 ^a	24-25-26	23.300	1100
11 ^a	27-28-29	24.400	1100

(b) altri 1-2 anni)

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25%.

(c) altri 1-2 anni)

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 25%.

Liv.	Liv.	Liv.	Liv.	Liv.	Liv.	Liv.	Liv.
1*	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
2	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
3*	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
4*	7-8	10-11	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
5*	9-10-11	13-14-15	15-16-17	16-17-18	17-18-19	18-19-20	19-20-21
6*	12-13-14	15-16-17-18	16-17-18-19	17-18-19-20	18-19-20-21	19-20-21-22	20-21-22-23
7	13-14-15	14-15-16	15-16-17	16-17-18	17-18-19	18-19-20	19-20-21
8*	15-16-17-18	16-17-18-19	17-18-19-20	18-19-20-21	19-20-21-22	20-21-22-23	21-22-23-24
9*	20-21-22	21-22-23	22-23-24	23-24-25	24-25-26	25-26-27	26-27-28
10*	21-22-23-24	22-23-24-25	23-24-25-26	24-25-26-27	25-26-27-28	26-27-28-29	27-28-29-30
11*	22-23-24-25	23-24-25-26	24-25-26-27	25-26-27-28	26-27-28-29	27-28-29-30	28-29-30-31
12*	oltre il 25° anno	18-19-20	18-19-20-21	19-20-21-22	20-21-22-23	21-22-23-24	22-23-24-25

Apprendisti.

Dopo il compimento del 17° anno di età e dopo aver superato il periodo di prova.

Al personale femminile sarà corrisposta la retribuzione di cui alla presente tabella diminuita del 20%.

Commissioni di casco ed elettori.

Dopo il compimento del 17° anno di età e dopo aver superato il periodo di prova.

Class. Anzianità anni int.

Class.	Anzianità anni int.	Stipendio annuo	Scatti	Ass. di carica	Impiegati
1*	1-2	Lire 9.300	Lire 9.300	Lire 6.300	L. 720 * 480
2*	3-4	10.500	6.200	Lire 7.500 * 480	L. 720 * 480
3*	5-6	10.500	6.200	Lire 7.500 * 480	L. 720 * 480
4*	7-8	11.600	6.200	Lire 7.500 * 480	L. 720 * 480
5*	9-10-11	11.700	6.200	L. 720 * 480	L. 720 * 480
6*	12-13-14	13.400	6.200	L. 720 * 480	L. 720 * 480
7*	15-16-17	13.000	6.200	L. 720 * 480	L. 720 * 480
8*	18-19-20	13.600	6.200	L. 720 * 480	L. 720 * 480
9*	19-20-21	14.200	6.200	L. 720 * 480	L. 720 * 480
10*	21-22-23	14.800	6.200	L. 720 * 480	L. 720 * 480
11*	22-23-24	15.300	6.200	L. 720 * 480	L. 720 * 480
12*	oltre il 25° anno	16.100	6.200	L. 720 * 480	L. 720 * 480

*Alzato coniugati.*Dopo 17 anni compiuti a 17 anni compiuti
Dopo 17 anni compiuti a 18 anni compiuti
Dopo 19 anni compiuti a 21 anni compiuti*Incentivi di famiglia**Personale impiegato.*Per la moglie
Per ogni figlio sino al 18° anno di età
Sempre che convenga ed a carico*Commissioni di casco, esatori e commessi:*Per la moglie
Per ogni figlio sino al 18° anno di età
Sempre che convenga ed a carico*Ass. di carica*Cap. ufficio
Cap. reparto
Sempre che abbiano regolare nomina da parte della Direzione*Congedo di personale**Impiegati.*(a) giorni 14 (due settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio dal 1° anno iniziale al 5° anno compiuto.
(b) giorni 14 (due settimane) per gli impiegati con anzianità di servizio effettivo dal 6° anno iniziale al 10° anno compiuto.
(c) giorno 30 (tre settimane) per gli impiegati con anzianità effettiva dall'11° anno iniziale con anzianità (i servizi) con un minimo di giorni 30 per i capi ufficio.*Commessi.*(a) giorni 10 per i commessi con anzianità di servizio effettivo dal 2° anno iniziale al 5° anno compiuto.
(b) giorni 14 (due settimane) per i commessi con anzianità di servizio effettivo dal 6° anno iniziale al 10° anno compiuto.
(c) giorno 30 (tre settimane) per i commessi con anzianità di servizio effettivo dall'11° anno iniziale al 10° anno compiuto.
(d) giorno 35 per i commessi con anzianità di servizio effettivo dal 10° anno compiuto in avanti.

6); intieghi ed i commessi assunti durante il primo quadriennio dell'anno e dopo almeno 6 mesi di servizio, usufruiranno, nel corso dell'anno di un congedo rispettivamente di 10 giorni e di una settimana.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici:
Giorgio Ugo Ugolini,
per delega:

Il rappresentante del Sindacato provinciale di Roma degli Istituti per le assicurazioni nelle aziende di assicurazione:
Leopoldo Paloni.

VERBALI

Al contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Federazione Adriatica di Sicurtà, le organizzazioni attualmente fanno seguire il presente verbale da consillorarsi come sua parte integrante ed inscindibile:
1) L'Avendo accolta le seguenti raccomandazioni:
a) che ove esistano casi di pari colore considerazione agli effetti del passaggio a categorie superiori, feruo restando che l'incapacità debba elettrarsi in base alle norme dell'art. 6, non si manchi di considerare con benevolenza le segnalazioni che le dovessero pervenire per il transito delle Organizzazioni sindacali;

b) che ai posti resisi vacanti o di nuova istituzione, prima di procedere a nuove assunzioni si provveda con la promozione dei personale già in servizio, che sia idoneo o si renda meritevole;
c) che in caso di necessità di nuove assunzioni e sempre che non in contrasto con le norme sul collocamento, si provveda alla riassunzione in servizio del personale in precedenza licenziato per riduzione di quadri.

2) Al personale licenziato sarà concesso, durante il preavviso, un permesso di due ore giorniere per lo mercato di una nuova occupazione.

Il delegato interprovinciale di Roma della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici:
Giorgio Ugo Ugolini,
per delega:

Il reggente del Sindacato provinciale di Roma della Fed. naz. fasc. dei lavoratori delle aziende di assicurazione:
Leopoldo Paloni.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

R. Ispettorato corporativo — Circolo di Roma.

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10 della legge 3 aprile 1935, n. 663 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1938, n. 1351, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 3 febbraio 1943-XXI.

L'Ispettore generale: ing. G. Mascari.

CCG — Pagamento,

1935-36 - N. 1000.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza delle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato corporativo, Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1938, n. 1351; Vista la circolare del Ministero delle corporazioni in data 29 ottobre 1935-XIV, n. 949-45;

Ordinato:

Per tutte le condizioni di trattamento economico non previste dal presente contratto e per le norme generali che disciplinano i rapporti di lavoro valgono il contratto nazionale del 1935-XIV ed i contratti integrativi provinciali vigenti per gli operatori di manifattura ed affini all'industria meccanica metallurgica, ed affini all'industria manifatturiera, al ristassetto dell'afficina ed a servizi vari inerenti al lavoro dei maniscalchi.

Le parti sono d'accordo che hanno inteso fissare le norme di paga e non già di stabilire direttamente alle paghe corrispondenti operai attualmente in servizio l'acquisto.

Art. 1. — Trattamento generale.

Per tutti gli altri Comuni della Provincia, per tutti gli altri Comuni dello Stato di Roma.

CATEGORIA	Per il territorio	Per tutti gli altri Comuni della Provincia
Operei maniscalchi.	4,50	4 —
Autoranti maniscalchi di età superiore ai 18 anni.	3 —	3,70
Augentati maniscalchi e garzoni dai 16 ai 17 anni.	2 —	3,80
Garzoni di età inferiore a 16 anni.	1,45	1,30

Art. 2. — Minimi di paga base oraria.

Per il territorio

Per tutti gli altri Comuni della Provincia

Per tutti gli altri Comuni dello Stato di Roma.

Lire

per delega del presidente della Federazione nazionale fascista degli artigiani Cons. Naz. Elio Guzzetti, dal segretario provinciale dell'antifascismo di Roma, Incisa Monti Germani, assistito dal capo dell'ufficio sindacale della Segreteria provinciale degli artigiani di Roma, fascista Orefi, Spagnoli e dal capo interno del maniscalco Di Felice, Lazio e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche, metallurgiche e metallurgiche Cons. Naz. Annibale De Ambra, dal segretario dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria di Roma Cons. Naz. Renato Celio, assistito dal capo dell'ufficio del lavoro dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria fascista Alto Oriolani e dal capo gruppo dei lavoratori meccanici e metallurgici fascista Mefotti Balzani, sentiti

la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, ai fini del presente contratto rappresentata per delega del suo commissario, dal reggente la Segreteria provinciale di Roma dell'Ente nazionale fascista della cooperazione avv. Durante Del Viscovo, è stato stipulato il presente contratto, salutare da valere per gli operai dipendenti dalle aziende attivistiche dei maniscalchi, esercenti in Roma e provincia, al intitolazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 18 marzo 1943-XIX e pubblicato nel N.M.C. fasc. 230 del 15 gennaio 1944, all. n. 2310.

Art. 1. — Categorie.

In relazione all'art. 4 del contratto nazionale citato, le categorie dei lavoratori regolate dal presente contratto sono quelle in appresso indicate.

Operei maniscalchi. — Si considerano tali coloro che eseguono la forgatura e la preparazione dei ferri alla fucina, passaggio delle angie dei quadrupoli e la ferratura normale e continuativa nella esecuzione del suo lavoro.

Autarci maniscalchi. — Si considerano tali coloro che siano diretti da datore di lavoro o dell'operario maniscalco eseguono qualcuna delle operazioni di cui sopra e che siano attivisti della funzione della esecuzione del suo lavoro.

Garzoni. — Si considerano tali coloro che sono addetti al funzionamento della fucina, al ristassetto dell'afficina ed a servizi vari inerenti al lavoro dei maniscalchi.

Art. 2. — Minimi di paga base oraria.

Per il territorio

Per tutti gli altri Comuni della Provincia

Per tutti gli altri Comuni dello Stato di Roma.

Lire

Il delegato interprovinciale di Roma
della Federazione nazionale lavorista delle imprese assicuratrici
Giorgio Ugo Ugolini.
per delega:

Il reggente del Sindacato provinciale di Roma
della Fed. naz. lass. dei lavoratori delle aziende di assicurazione
Leopoldo Paoloni.

VERBALE

Al contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente dalla sede di Roma della Riomune Adriatica di Sicurti, le organizzazioni stipulanti hanno sottoscritto il presente verbale da considerarsi come sui punti intesi seguenti il insindacabile:

a) L'azienda accetta le seguenti raccomandazioni:
a) che deve esistere caso di particolare considerazione agli effetti del pagamento a categoria superiore, termo restando che gane dei maniscalchi, e presenti in Roma e provincia, ad intervergono direttamente a determinarsi in base alle norme dell'art. 6, l'impquadramento della categoria superiore, la segnalazione non si riferisce di considerare con benevolenza le segnalazioni che le dovessero pervenire per il tramite delle Organizzazioni sindacali;

b) che ai posti resisi vicini o di nuova istituzione, prima di procedere a nuove assunzioni si provveda con la promozione del personale già in servizio che sia plauso o si renda necessario;

c) che in caso di necessità di nuove assunzioni e sempre che non in contrasto con le norme sul collocamento, si provveda alla riassunzione in servizio del personale in precedenza licenziato per estinzione di quadri.

2) Al personale licenziato sarà concesso, durante il preavviso, un permesso di due ore giornaliere per la ricerca di una nuova occupazione.

Il delegato interprovinciale fascista delle imprese assicuratrici della Federazione nazionale lavorista per la tiera di una nuova per delega:
Giorgio Ugo Ugolini.
Leopoldo Paoloni.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

R. Ispettorato sovordito — Circolo di Roma.

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 503, sulla disciplina generale dei trasporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251, concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione:

Roma, 5 febbraio 1943-XXI
L'ispettore generale: ing. G. Mascari.

(A pagamento).

Inv. 8 - N. 8881

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

In osservanza delle norme di legge vigenti in materia di deposito, esame e tabellazione dei contratti collettivi di lavoro,

Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato corporativo, Circolo di Roma, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1928, n. 1251;
Visto la circolare del Ministero delle corporazioni in data 29 ottobre 1928-XXIV, n. 981-455;

Orzaru.

a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione, nel Foglio annuario legale della provincia, del seguente contratto collettivo di lavoro Roma, 19 gennaio 1943-XXI

Il Prefetto.

Contratto integrativo salariale per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane del maniscalchi di Roma e Provincia.

Il presente contratto collettivo salariale entra in vigore il giorno successivo della sua stipulazione definitiva ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente rinnovato per uguali degli artigiani, agli effetti del presente contratto rappresentata

attore dei maniscalchi. Di tale punto di vista
costituisce dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche
che, agli effetti del presente contratto, rappresentato per delega
dal segretario della Federazione nazionale fascista delle industrie
meccaniche e metallurgiche Cons. Naz. Ambiente P. Ambrosio
str. di Roma Cons. Naz. Renato Cello, associato dal capo dell'
ufficio del lavoro dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'
industria fucinisti Aldo Ortolani e dal capo gruppo dei lavoratori
meccanici e metallurgici fascista Melchiori Giulini, sentito
la Federazione nazionale fascista delle operarie di produzione
e lavori, agli effetti del presente contratto rappresentato per
delega del suo commissario dei lavoratori delegato la Segreteria interprovinciale di Roma dell'Ente nazionale fascista della cooperazione
avv. Dante Del Vincario, è stato stipulato il presente contratto
sull'attuale la valore per gli operai dipendenti dalle aziende arti-
giane dei maniscalchi, e presenti in Roma e provincia, ad inter-
venga del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipitato
il 18 marzo 1939-XIX e pubblicato nel B.M.C. fasc. 230, del 15 gen-
naro 1941, all. n. 249.

Art. 1. — Categorie

In relazione all'art. 2 del contratto nazionale citato, le categorie dei lavoratori regolate dal presente contratto sono quelle in appresso indicate.

Cat. maniscalchi. — Si considerano tali coloro che eseguono la foggiaura e la preparazione dei ferri alla fucina, l'aspetto delle nughie dei quadrupedi e la ferratura normale e corretiva dei mescolini.

Autanti maniscalchi. — Si considerano tali coloro che siano in direzione del ditta di lavoro o dell'operaio maniscalco e seguono qualcuna delle operazioni da cui sopra e che intanto funzionamento della fucina, il trasporto dell'officina ed i servizi vari inerenti al lavoro dei maniscalchi.

Art. 2. — Minimi di paga base oraria.

C. A T F. G. O. T. F.	Per il territorio del governatorato di Roma	Per tutti gli altri Comuni della Provincia di Roma
Lire	Lire	Lire
Opere maniscalchi	4,50	4 —
Autanti maniscalchi di età superiore di 18 anni	3 —	,70
Autanti maniscalchi di età minore di 18 anni	—	1,80
Garzoni di età inferiore a 16 anni	1,45	1,30

Le parti sono d'accordo che l'hanno inteso fissare dei minimi più alti e non già di stabilire limitazioni alle pague corrisposte agli operai attualmente in servizio presso l'azienda.

Art. 3. — Trattamento generale.

Per tutte le condizioni di trattamento economico non previste dal presente contratto e per le norme generali che disciplinano i rapporti di lavoro valgono il contratto nazionale 30 giugno 1936-XXV ed i contratti integrativi maniscalchi vigenti per gli operai dell'industria meccanica, metallurgica ed affini di Roma e provincia stabiliti in data 30 novembre 1939 — pubblicato sul Foglio unico legge n. 31 del 10 aprile 1940 e 21 luglio 1940 — pubblicato sul Foglio unico legge n. 31 del 30 maggio 1941, nonché i contratti interconfederati vigenti per il lavoro artigianale, per le fonderie nazionali, per la grafica nazionale ed i conti, nonché per le fonderie nazionali, per la grafica nazionale ed ogni altro istituto similmente regolato, intendendosi tutti i contratti di cui sopra dal presente contratto richiamati.

Art. 4. — Incorciate e chieste dei contratti.

Il presente contratto collettivo salariale entra in vigore il giorno successivo della sua stipulazione definitiva ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente rinnovato per uguali degli artigiani, agli effetti del presente contratto rappresentata

colore polveri e compiere qualsiasi operazione alla Cassa depositi e prestiti e alla Banca d'Italia e rilasciare le relative quittanze; emettere assegni sulle disponibilità in conto corrente presso Banche, emettere note, future, ricevere corrispondenza ordinaria, raccomandata, assentata, pacchi ordinari assicurati, spedire merci, rappresentare la società dinanzi le associazioni sindacali ed in giudizio, dinanzi alla giurisdizione dei lavori, senza limitazioni di sorta, oltre quelle derivanti dalla scopo per il quale la firma sociale è costituita.

Avv. Roffaello Napoleone notaio,

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, il 5 marzo 1943-XXI, iscritto al n. 1043 del registro d'ordine, n. 563 di trascrizione, annotato al n. 1890 del registro società, inserito nel fascicolo n. 3629-6.

459 (A pagamento).

SOCIETÀ EDITRICE « IL POPOLO DI ROMA »

Autonoma con sede in Roma, via del Tritone n. 62, Capitale sociale versato L. 10.000.000.

BUONACIO AL. 31 DICEMBRE 1942-XXI.

Attività.

Testina, attrezzatura e scorte	L. 9.455.835,80
Cassa e Banche	604.021,55
Titoli di Stato per fondo liquidazione personale	512.875,-
Debitori	1.134.176,40
Depositi cauzionali di proprietà	59.042,-
Cessione degli amministratori	L. 11.765.948,81
Cassaforte	L. 12.365.948,81
Titoli di Stato per fondo liquidazione personale	3.245.881,93
Debiti	85.105,19
Depositi cauzionali di proprietà	L. 15.696.935,93
Passività.	L. 15.096.935,93
Capitale sociale versato	600.000,-
Fondi amministrativi e depositi	666.8.831,93
Creditori	1.412.488,41
Depositi liquidazione personale	2.982.638,30
Depositi per cessione in contanti	34.951,-
Cessione degli amministratori	L. 15.696.935,93
CONTO PROFITTI E PERDITE	L. 15.696.935,93
Rendite	
Conto industriale (saldo)	L. 751.136,74
Perdita esercizio 1942-XXI	83.105,45
Spese generali - Imprese e tasse	L. 59.247,28
Quota amministrativa e direttamenti	2.18.934,75

Carabinieri e postini	L. 1.800.000,-
Postino	1.830.241,93
Il presente bilancio è esatto e conforme a verità.	
Il presidente: G. C. Catalano	
I sindaci effettivi (firmate illeggibili)	

SOCIETÀ ANONIMA « COMPAGNIA TRASPORTI GRANI »,

a Comp. Tras. Grani,

Corrente in Roma — Capitale L. 500.000.

Si rende noto che con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'omonima società, al riguardo Lancioni Giuseppe, notaio in Roma del dì 18 dicembre 1942-XXI, registrato a Roma il 25 gennaio 1943, vol. 90, all. pubblico, sono state accettate le dimissioni dell'amministratore unico sig. Raenti Turola in Giovanni e proceduto alla nomina del nuovo amministratore anche nella persona del sig. Nerio Poggi su Luigi, che, presente, ha dichiarato di accettare la carica conferitagli, nonché sono state accettate le dimissioni dell'intero collegio sindacale e proceduto alla elezione del nuovo collegio sindacale nelle persone dei signori: dott. Ugo Brondi sindaci effettivi; e a presidente il rag. Caso e dott. Severino Repetto; rag. Agostino Casu e dei signori: Verali Giuseppe e Rocca Corrado sindaci supplienti.

Roma, 10 gennaio 1943-XXI

Notario G. Lancetti.

Depositato nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, il 20 gennaio 1943-XXI, iscritto al n. 383 del registro d'ordine, n. 205 di trascrizione, annotato al n. 325-40 del registro società, inserito nel fascicolo n. 350-40, 499 (A pagamento).

Il cancelliere: Forconi.

SI FA NOTO

che l'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società Anonima Unione Trasporti Automobilistici Romani tenutasi in Roma il 25 giugno 1942-XXI, ha deliberato l'aumento del capitale sociale da L. 50.000 a L. 45.800, omologato con decreto del R. Tribunale di Roma n. 188, in data 22 ottobre 1943-XXI.

p. Il presidente: G. Gradioso.

Depositato e trascritto nella cancelleria del Tribunale civile di Roma il 3 ottobre 1943-XXI, annotato al n. 28-34 del registro società, inserito nel fascicolo n. 656-24.

Il cancelliere: Forconi.

N. 16179 reg. fallim.

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione speciale fallimentare.

ESTRATTO PER INSERZIONE

Con sentenza 21 aprile 16 maggio 1942-XXI, su opposizione della filia, è stato revocato, a tutti gli effetti di legge, in sentenza 10 gennaio 1942-XXI, con la quale fu dichiarato il fallimento di Gerardo Montecchi Laura, commerciale esercente sartoria in Roma, via Alkalonga n. 30.

Roma, 3 marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Lavenda.

499 (A pagamento).

SI RENDE NOTO

che l'assentista straordinaria degli azionisti della Società "Carabinieri e postini" (C.P.D.I.) con sede in Roma, via Fico n. 8, capitale L. 1.800.000, tenutasi in data 2 marzo 1943-XXI, il cui verbale è stato redatto dall'avv. Bernardo Chinni, coordinatore del noto in Roma, dott. Umberto Leonelli, la etto ad unanimità di voti, in sostituzione dell'ammministratore unico datt. ing. cav. de lavoro Giulio Vassalli. In sostituzione dello stesso è stato nominato amministratore unico della società stesso il signor dottor insigne Armando Vitali di Gallo, il quale ha accettato.

Il presidente: G. C. Catalano.

I sindaci effettivi

(firmate illeggibili).

Si rende noto che con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'azienda società, ai ragazzi Lanciotti Giuseppe, notario in Roma del dì 18 dicembre 1943-XXI, registrato a Roma il 23 delli al n. 1943, str. 370, n. 41, pubblici, sono state accettate le dimissioni dell'amministratore unico sig. Rinaldo Turolo in Guzman e proceduto alla nomina del nuovo amministratore unico nella persona del sig. Nerio Poggi su Luigi, che, presente, ha dichiarato di accettare la carica conferitagli, nonché sono state accettate le dimissioni dell'intero collegio sindacale e proceduto alla elezione del nuovo collegio sindacale nelle persone dei signori: dott. cav. rag. Severino Repetto, rag. Agostino Casale e dei signori: Veraldi Giuseppe e Rocca Corrado, sindaci supplenti.

Avv. Rosello

Avv. Rosello Napoleno notario.

Deposito nella cancelleria del Tribunale civile di Roma, il 3 marzo 1943-XXI, inserito al n. 1643 del registro d'ordine n. 543 di transcrizione, annotato al n. 189-26 del registro degli interi nel fascicolo n. 602-925.

Il presidente: Forconi

Avv. Giacomo (A pagamento).

SOCIETÀ EDITRICE « IL POPOLO DI ROMA »

Anonima con sede in Roma, via del Tritone n. 62.

Capitale sociale versato L. 100.000.000.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1942-XXI

Attività

Testata, attrezzatura e scorte	L. 9.455.837,80
Casse e Banche	L. 604.001,55
Titoli di Stato per fondo liquidazione personale	L. 512.875,-
Debitori	L. 1.134.179,19
Deposti esercizi precedenti	L. 59.642,-
Deposti esercizi di proprietà	L. 11.705.948,81
Convenzione degli amministratori	L. 600,00,-

Capitali versati	L. 12.365.948,81
Casse e Banche	L. 604.001,55
Titoli di Stato per fondo liquidazione personale	L. 512.875,-
Deposti esercizi precedenti	L. 1.134.179,19
Deposti esercizi di proprietà	L. 59.642,-

Pastorità.

Capitali versati	L. 10.000.000,-
Casse e Banche	L. 600.000,-
Titoli di Stato per fondo liquidazione personale	L. 1.412.488,44
Deposti esercizi precedenti	L. 2.982.688,30
Deposti esercizi di proprietà	L. 34.951,-

Convenzione degli amministratori

L. 15.620.015,93
L. 600.000,-

CONTO PROFITTI E PERDITE

Rendita	L. 7.24.139,74
Conto industriale (ballo)	L. 85.105,20

Perdita esercizio 1942-XXI

L. 639.441,93
L. 400,00 (A pagamento).

Spese

Spese generali - Imposte e tasse	L. 400.217,18
Spese amministrative e dipartimenti	L. 448.047,55

Spese

Spese generali - Imposte e tasse	L. 400.217,18
Spese amministrative e dipartimenti	L. 448.047,55

Spese

Spese generali - Imposte e tasse	L. 400.217,18
Spese amministrative e dipartimenti	L. 448.047,55

Spese

Spese generali - Imposte e tasse	L. 400.217,18
Spese amministrative e dipartimenti	L. 448.047,55

Spese

Spese generali - Imposte e tasse	L. 400.217,18
Spese amministrative e dipartimenti	L. 448.047,55

Spese

Spese generali - Imposte e tasse	L. 400.217,18
Spese amministrative e dipartimenti	L. 448.047,55

Avv. G. Lancetti

(A pagamento).

Roma, 10 gennaio 1943-XXI

Il cancelliere: Forconi

(A pagamento).

Avv. G. Lancetti

(A pagamento).

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
Sezione speciale fallimentare.

ESTRATTO PER INSERZIONE

Con decreto 31 dicembre 1942-XXI, su istanza del curatore avv. Manica Giovanni, è stato chiuso, per avvenuta ripartizione dell'attivo, il fallimento a carico di Pigholmi Anns, commerciante già esercitante autorimessa in Roma, vicolo del Cefalo n. 2, dichiarato con sentenza 1^o giugno 1947-XXV.

Roma, 6 marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Lavola.

494 (A pagamento).

N. 1449 reg. fallim.

REGIO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Sezione speciale fallimentare.

ESTRATTO PER INSERZIONE

Con decreto 23 dicembre 1942-XXI, su istanza del curatore avv. Giovanni Fernando, è stato chiuso, per ripartizione dell'attivo, il fallimento a carico di Giorgio Nazarenò, commerciante in orologeria in Roma, via del Trivio n. 114-A, dichiarato con sentenza 3 dicembre 1944-XXII.

Roma, 4 marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Lavola.

495 (A pagamento).

1^o sc. 103 - Dep. 25/7/1943 - CT. 330.

REGIO TRIBUNALE DI ROMA

AVVISO

d) istanza di vendita d'immobili.

1^o avv. Falconi Giacomo procuratore dei signori Foschi, Guadagni Maria e Ottavia ha fatto intendere al signor Maria Epassi e Esterina in Giuseppe Maria Giuseppe, Carlo Federico, Giavanni e Felice Ridolfi Luisia proprietario dell'immobile seguente:

Fabbricato in Roma con annesso giardino in via del Colosseo, civ. nn. 14, 15-A, 15-B, 16, 16-A, 17 e via del Cardello n. 27, indicato nel catastro urbano di Roma 16, nn. 1108, 1151, 1, 1703, 2 confinante come in atti Partita n. 11856, con tutti gli ammessi e concessi, nulla escluso od eccezionem. Si da atto che secondo criterio il mappale 116 sarebbe spettato ai danti causa degli attuali proprietari come utile dominio essendone direttori lo Rettore S. Andrea dei Rigatieri, senza aver indicazione del canonizzata o altra maggiore specificazione. Detto prezzo è rimasto senza risultato per il pagamento e' giuntato hanno fatto domanda al signor giudice dell'esecuzione per la vendita dell'immobile stesso.

Il giudice dell'esecuzione con suo decreto del 20 febbraio 1943 ha fissato l'ufficio del sette aprile 1943 ore 10, davanti a sé per provvedere in ordine all'ispezione e stabilire le modalità della vendita.

Roma, 1^o marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Ornoleva.

496 (A pagamento).

1^o sc. 42 - Camp. civ. 60036 - N. 336 Cr.

R. TRIBUNALE DI ROMA

AVVISO

d) vendita di immobile con ucciso.

Il giudice della esecuzione don. Ortenzi llario in seguito ad istanza di R. Poni Nazarenò creditore con sua ordinanza 2 marzo 1943 ha disposto la vendita di pubblico incanto dei seguenti immobili di proprietà di Chechì Domenico:

1^o Lotto — Utile dominio del terreno posto in territorio di Subiaco, contrada S. Nicola con cassetta rurale e corri, seminativo, distinto in catastro alla Sezione V con i mappali nn. 651, 652, 653, 654, 655-A, 655-1/2-A, 656-A, 657-A, 1369 resto, della superficie complessiva di Tavo' 13,22, parti ad etari: 1,32,20, con il reddito imponibile L. 128,57, confinante strada, Cerchi Giuseppe fu Andrea, Feleca Giovannina fu Egidio fu Giacomo e figli s. a.

2^o Lotto. — Utile dominio del terreno seminativo oliveto, in territorio di Subiaco, contrada S. Montore, distinto in catastro alla Sezione 2 col mappale n. 370/A della superficie di Tavo' 0,85, parti ad etre 0,50, col reddito imponibile di L. 4,20, confinante strada della montagna, Chechì Giuseppe fu Andrea, Orlando Pasquale e Anatolia fu Giovanni s. a.

3^o Lotto. — Casa nell'abitato del comune di Subiaco, via delle Moree C. N. 4 e camino e stalla in via Santa Maria C. n. 73 distinto in catastro alla Sezione I mappali 1562,1, 1562/2, 1562/3, vari 4, senza reddito imponibile perché rurali, confinanti strada da più lati, Potenza Scolastica.

Il tutto con annessi e contenessi, servizi, diritti ecc., e come meglio descritti nella Perizia 12 febbraio 1942 per geom. Giuseppe Carpi depositata in Tribunale il 19 maggio successivo.

Nell'ordinanza stessa è stato stabilito che la vendita abbia luogo in cinque lotti ai seguenti prezzi base:

1^o Loto L. 5.600;

2^o Loto L. 10.360;

3^o Loto L. 1.200;

4^o Loto L. 650;

5^o Loto L. 3.100, corrispondenti al valore attribuito agli immobili nella perizia giudiziale.

Le eventuali dichiarazioni di offerta dovranno essere presentate in cancelleria entro il 30 marzo 1943 ore 12. L'udienza per l'audizione delle parti e per deliberare sulle offerte è stata fissata per il 13 aprile 1943 ore 10. Gli interessati potranno assumere maggiori informazioni presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, 3 marzo 1943-XXI

Il cancelliere: Ortoleva.
Il prefetto: Campione civ.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 4075, div. 5^a, in data 4 marzo 1942-XX, con il quale l'Amministrazione Provinciale di Roma veniva autorizzata ad acquistare per la somma di L. 30.000 il seguente immobile di proprietà di Tocci Assunta vel Massimi di Palombara Sabina, per essere subito a casa cantoniera lungo la provinciale Martorana.

Terreno situ nel comune di Palombara, della superficie di mq. 1200 inserito al catasto di detto Comune ai numeri di mappa 098/A, e 309/Ra2, in località Crocetta, per il prezzo di L. 2.800 complessive.

Fabbricato, sito nel terreno sud letto non eroso in catato perché considerato rurale: L. 25.900;

Portile, Gallinajo, annessi al fabbricato, non venuti in catato, facendo considerar rurale: L. 1.450;

Vista la deliberazione del Rettorato della Provincia di Roma n. 6284/638 in data 21 ottobre 1942-XX, con la quale si stabilisce di riunire all'avvenimento del sopradescritto immobile, poiché al momento della stipulazione dell'atto di compravendita la proprietaria ha dichiarato di non poter alienare il fabbricato per il prezzo antecedentemente stabilito.

Visto il barere favorevole espresso dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 9 dicembre 1942-XXI, numero di verb. 2255;

Considerata l'opportunità e la convenienza (ella) rinuncia;

Visti le leggi 26 giugno 1886, n. 218, ed il regolamento

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici
erariali

Prof. n. 8667 Scru. II

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 ottobre 1943-IX, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1943-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1943-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lazio, Nemi, Nettuno (sezione Anzio e sezione Nettuno), del distretto delle imposte di Albano Laziale, Afrile, Agosta, Arcinazzo Romano, Caffarella, Cerreto Lazzate, Cervara di Roma, Cerrano, Lenze, Marano Equo, Rocca Cintia, Rovita, Subiaco, Vallepietra, costituenti il distretto delle imposte di Sabatino, tutti appartenenti alla provincia di Roma;

Decreto:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1943-IX, n. 1577, aperto in vigore alla data 1^o gennaio 1943-XVI. Per i comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Gerzane di Roma, Lanuvio, Nemi, Nettuno (sezione Anzio e sezione Nettuno), del distretto delle imposte di Albano Laziale, Afrile, Agosta, Arcinazzo Romano, Caffarella, Cerreto Lazzate, Cervara di Roma, Cerrano, Lenze, Marano Equo, Rocca Cintia, Rovita, Vallepietra, costituenti il distretto delle imposte di Roma, tutti appartenenti alla provincia di Roma;

Alla ditta predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici etaristi e quello delle imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, 7 novembre 1943-XXI

U. Ministro Recd.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1943-XXI
 Registro n. 25 Finanze, foglio n. 185, firmato M. Tella
 481 Grattito.

**ELenco DEI CORSI E DELLE SCUOLE
 DELLA PROVINCIA DI ROMA**

N.	Cors. 1001. Tipo: Ann. Addestr. meccanici generali.
N.	Cors. 1002. Tipo: Ann. posti o. Finanziamento L. 30.50.
N.	Cors. 206. Tipo: Ann. Addestr. Meccanici generali.
N.	Cors. IX. N. posti 1. Finanziamento L. 44.264.
N.	Cors. 2039. Tipo: Ann. addestr. motoristi. Scuola « Pia-
IA.	IA. N. posti 120. Finanziamento L. 23.674.
N.	Cors. 1630. Tipo: Bimbi qualificazione tagliatrici. Scuola « Marghi di Savona». N. posti 10. Finanziamento L. 14.142.
N.	Cors. 2065. Tipo: Bimbi. Disegno più categorie. Scuola « L. Calamatta». N. posti 60. Finanziamento L. 4.990.
N.	Cors. 2062. Tipo: Addestr. Aggiustatori meccanici. Scuola « L. Calamatta». N. posti 30. Finanziamento L. 10.000.
N.	Cors. 3106. Tipo: Addestr. Elettronomeccanici. Scuola « L. Calamatta». N. posti 45. Finanziamento L. 13.012.
	(8) Gratuito.

(6103943) Roma, 1943-XXI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Prezzo L. 3

Pag. - 1 -

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FATICA
DIPENDENTE DALLE IMPRESE ASSICURATICI OPERANTI NELLA
PROVINCIA DI ROMA.

all n° 2

Il giorno 19 del mese di gennaio 1943, in Roma, tra la Federazione nazionale delle imprese assicuratrici, rappresentata per delega in data 6 novembre 1942 dal proprio delegato interprovinciale di Roma^{x)} delle aziende del credito e della assicurazione, e la Federazione nazionale dei lavoratori delle aziende di assicurazione, rappresentata per delega in data 13 ottobre 1941 dal reggente il Sindacato interprovinciale di Roma dei lavoratori delle aziende di assicurazione rag. Alfredo Ruffini assistito dalla Unione interprovinciale di Roma dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione; si è stipulato il seguente contratto da valere per gli autisti, operai, guardie notturne e personale di fatica, pulizia e custodia alle dipendenze delle direzioni o agenzie in economia delle imprese assicuratrici che operano nel territorio della provincia di Roma, escluso il personale già regolamentato per contratto collettivo aziendale o di categoria.

Il presente contratto collettivo riguarda il personale di cui sopra che dedica alla azienda la sua opera con carattere continuativo. L'applicazione del presente contratto è pertanto esclusa per quei lavoratori le cui prestazioni hanno carattere occasionale o saltuario.

CAPITOLO I

Art. 1 - Nei primi tre mesi di servizio il lavoratore è considerato in prova. Il periodo di prova non potrà superare la durata di tre mesi e durante esso il rapporto può essere reciprocamente risolto senza preavviso e senza alcuna indennità, salvo il pagamento del salario per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

In caso di conferma in servizio il periodo di prova sarà considerato come servizio effettivo ai fini dell'anzianità.

CAPITOLO II

Doveri di servizio.

Art. 2 - Il lavoratore ha il dovere di dare con diligenza opera assidua ed intensa al disbrigo delle incombenze osservando scrupolosamente le istruzioni e gli ordini dei superiori. Egli dovrà tenere condotta irreprendibile sotto qualsiasi aspetto sia nell'Azienda che fuori.

Dovrà conservare normalmente la propria effettiva residenza nella città ove si trova la sede aziendale cui è addetto e informare con sollecitudine la Direzione di ogni mutamento di indirizzo.

Non gli è consentito, salvo previo permesso, di entrare o uscire dall'Azienda in ore diverse da quelle dei rispettivi turni di lavoro.

Art. 3 - Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro deve essere assicurato in conformità alle disposizioni di legge. In caso di infortunio, anche lieve, sul lavoro, il lavoratore dovrà avvisare immediatamente il proprio superiore.

Art. 4 - L'Azienda fornirà la tenuta di lavoro al personale in servizio a orario pieno secondo le disponibilità di mercato e salvo attuazione da parte del lavoratore delle condizioni di tesseramento che fossero necessarie all'acquisto.

^{x)} prof.dott.Giorgio Ugo Ugolini assistito dalla Unione interprovinciale di Roma

4996

Par - 2 -

CAPITOLO III Disposizioni disciplinari

Art. 5 - I provvedimenti disciplinari sono:

- a) il rimprovero verbale;
- b) la sospensione dal lavoro e dal salario per un tempo non superiore ad una settimana;
- c) licenziamento in tronco.

Ogni assenza non giustificata o allontanamento arbitrario dal lavoro, quando non dia luogo a provvedimenti disciplinari comporterà la trattenuta della corrispondente retribuzione.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività delle mancanze o del grado della colpa, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati.

Al personale licenziato o sospeso è interdetto l'accesso all'Azienda.

Art. 6 - Quando il lavoratore sia sottoposto a procedimento penale l'Azienda determina se egli debba o meno, in pendenza del giudizio, essere sospeso dal servizio e dal salario, salvo che non vi sia giusta causa per il licenziamento in tronco.

Dopo il giudicato definitivo l'Azienda delibera circa la riammissione in servizio o meno.

Nel caso di condanna per reato doloso punibile con pena restrittiva della libertà personale o con l'interdizione dai pubblici uffici, è in facoltà della Azienda di applicare il licenziamento a termini dell'art. 5 lettera c).

Art. 7 - Il licenziamento in tronco si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto.

Sia il provvedimento di sospensione come quello di licenziamento in tronco dovranno essere resi subito noti dall'Azienda alla propria Organizzazione sindacale che provvederà a comunicarlo a quella dei lavoratori.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per il rimprovero verbale, verranno applicati solo dopo avere sentito le discolpe degli interessati.

CAPITOLO IV Retribuzioni.

Art. 8 - La misura mensile della retribuzione per i lavoratori di età superiore ai 21 anni e che siano soggetti alla osservanza dell'integrale orario di lavoro stabilito dall'art. 16 del presente contratto viene così fissato, anche durante il periodo di prova, al lordo delle trattenute di legge:

Autisti e operai L. 850.

Guardie notturne L. 700.

Uomini di fatica, pulizia e custodia L. 650.

Donne addette alla pulizia L. 530

Per i lavoratori che non abbiano compiuto 21 anni di età le retribuzioni sopra stabilite sono ridotte del 15%.

Pag. - 3 -

Per il personale di età superiore ai 21 anni sarà applicato un primo aumento biennale, successivamente uno triennale e infine tre aumenti quadriennali del 10% calcolato sull'importo iniziale della tabella di cui al presente articolo.

Art. 9. - Per le località non capoluogo di provincia le retribuzioni di cui all'art. 8 del presente contratto sono ridotte del 15%.

Art.10. - Alla vigilia di Natale verrà corrisposta al personale una gratifica pari ai 10/30 della retribuzione sindicata.

Detta gratifica non è aggiuntiva di quella eventualmente corrisposta dall'Azienda, ma si compensa per il corrispondente ammontare.

Art.11. - Per i lavoratori soggetti a un orario di lavoro inferiore a quello fissato dall'art.16 del presente contratto e in rapporto a quanto da esso stabilito, la retribuzione oraria viene così determinata, ferme restando le riduzioni e percentuali di cui agli articoli 8 e 9:

Autisti e operai L. 4,90

Guardie notturne L. 4,--

Uomini di fatica, pulizia e custodia L. 3,75

Donne addette alla pulizia L. 3,05

In ogni caso verrà assicurato un minimo di retribuzione corrispondente a 30 ore mensili.

Art.12.- Al lavoratore che sostituisce il guardiano notturno, per temporanea assenza di questi, determinata da congedo, malattia o riposo settimanale, oltre al riposo compensativo nel giorno successivo sarà corrisposto uno speciale compenso di L.7 per ciascuna notte di sostituzione.

Art.13. - I guardiani notturni che durante il servizio di guardia compiono lavoro di pulizia osserveranno l'orario complessivo massimo di ore 9,30 giornaliere ed avranno ugualmente diritto alla retribuzione stabilita dal presente contratto per i guardiani notturni con esclusiva mansione di guardia.

Art.14. - Al personale che disimpegna diverse mansioni per le quali l'art.8 del presente contratto stabilisce una diversa retribuzione, sarà corrisposta la retribuzione fissata per le mansioni prevalentemente esplicate.

Art.15. - La retribuzione di cui all'art.8 viene corrisposta mensilmente senza che peraltro tale sistema costituisca elemento che comunque possa incidere sulla natura del rapporto di lavoro.

CAPITOLO V

Orario di lavoro straordinario, assenze e congedi.

Art.16. - L'orario normale di lavoro effettivo è di 44 ore settimanali suddiviso ordinariamente in 8 ore giornaliere.

Nelle giornate di sabato l'orario normale è di 4 ore nella mattinata.

1988

Pag. - 4 -

Non sono ammesse tolleranze all'orario di lavoro.

Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia, e per i fuochisti e autisti che compiano lavoro discontinuo l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30.

Art.17. - Le incombenze ordinarie devono essere svolte entro l'orario normale. Ove le necessità del servizio lo esigano, è peraltro in facoltà della Direzione di ottenere prestazioni straordinarie, ma non oltre le 12 ore settimanali. Le prestazioni straordinarie saranno compensate a parte con la paga oraria maggiorata del 15%.

La paga oraria si determina dividendo la misura della retribuzione fissata nell'art.8 per il divisore 190.

Le prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla Direzione o da persona dalla stessa delegata, ed annotate su apposito registro o schede individuali.

Art.18. - La retribuzione del lavoro straordinario ha luogo nel mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reclamo in merito a compensi per lavoro straordinario avrà valore ove non sia presentato entro i due mesi successivi a quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento.

Art.19. - Al personale che abbia almeno 12 mesi di servizio continuativo sono accordati nel corso dell'anno e secondo i turni stabiliti dalla Direzione, dei riposi feriali retribuiti la cui durata continuativa, comprensiva dei giorni di riposo domenicali e festivi, è stabilita nella seguente misura:

giorni 7 per anzianità da 1 fino a 5 anni;
giorni 10 per anzianità da 6 a 15 anni;
giorni 15 per anzianità di oltre 15 anni.

CAPITOLO VI Malattie.

Art.20. - In caso di malattia debitamente accertata, il dipendente ammalato avrà diritto alla conservazione del posto ed al salario per il periodo sottoindicato, trascorso il quale esso potrà essere licenziato secondo le norme e con l'indennità stabilita dall'art.26:

- a) un mese, dopo trascorso il periodo di prova e fino a cinque anni di anzianità di servizio effettivo compiuto;
- b) giorni 45, se l'anzianità sia da 6 fino a 10 anni compiuti;
- c) mesi due, se l'anzianità superi i 10 e non i 15 anni compiuti;
- d) mesi tre, se l'anzianità sia superiore ai 15 anni.

CAPITOLO VII Servizio militare -

Art.21. - La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto. L'Azienda corrisponderà all'intressato una indennità di sette giornate di salario ai dipendenti con anzianità fino a 5 anni

Pag. - 5 -

compiuti di servizio e di 15 giornate ai dipendenti con anzianità oltre i cinque anni.

Art.22. - Chi lascia l'Azienda per richiamo alle armi o al servizio della M.V.S.N. ha diritto alla conservazione del posto.

In caso di richiamo alle armi, o di chiamata obbligatoria in servizio nella M.V.S.N., verrà corrisposta la normale retribuzione per un periodo complessivo di 20 giorni all'anno, per ciascun anno di servizio militare.

Art.23. - Chi abbia lasciato l'Azienda per richiamo alle armi, ha il dovere di ripresentarsi entro i 10 giorni dal collocamento in congedo, intendendosi in caso contrario risolto il rapporto per sua inadempienza, salvo il caso di forza maggiore.

CAPITOLO VIII Cessazione del rapporto.

Art.24. - La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

- a) per dimissioni dell'interessato;
- b) per chiamata alle armi per obbligo di leva;
- c) per scioglimento del contratto a sensi dell'art.7 del presente contratto;
- d) per scioglimento del contratto da parte dell'Azienda con regolare disdetta;
- e) per morte.

Art.25. - Le dimissioni devono essere presentate dal personale con preavviso di 10 giorni, salvo che al momento della presentazione intervenga uno speciale accordo con l'Azienda per abbreviare o prolungare il termine.

Al dimissionario compete solo il pagamento della retribuzione fino alla scadenza del preavviso, anche se l'Azienda lo esoneri in qualsiasi momento dal prestare servizio durante la decorrenza di esso.

Art. 26. - Quando la cessazione del rapporto avvenga a sensi della lettera c) dell'art. 24, non spetta alcun preavviso né indennità.

Art. 27. - Quando la cessazione del rapporto avvenga ad iniziativa dell'Azienda e non per i motivi di cui al precedente art. 26 e dopo superato il periodo di prova di cui all'art.1, dovrà darsi al dipendente un preavviso di 10 giorni o la retribuzione corrispondente.

Inoltre sarà corrisposta, per ciascun anno intero di servizio presso l'Azienda, una indennità commisurata ai 20/30 di un dodicesimo della retribuzione annua. Per coloro che sono retribuiti con paga oraria i 20/30 si calcolano su un dodicesimo delle complessive retribuzioni percepite nell'ultimo anno di servizio.

Art.28. - La indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente sarà corrisposta, in caso di morte, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

(pag. - 6 -

La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, la indennità è attribuita secondo le norme della successione legittima.

E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità.

Art. 29. - Sia nel caso di dimissioni, come nel caso di licenziamento l'Azienda dovrà sempre rilasciare al dipendente, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione e della natura delle mansioni affidategli.

CAPITOLO IX

Norme generali e di attuazione

Art.30. - Il presente contratto provinciale di lavoro sostuisce ed assorbe i preesistenti trattamenti aziendali, salvo il caso di pattuizioni individuali o aziendali più favorevoli, le quali vengono conservate individualmente ai dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Per quelle aziende che hanno finora adottato il sistema di pagamento della retribuzione per giornata lavorativa, il ragguglio per la determinazione del salario va fatto sulla base delle giornate lavorative.

Art.31. - Agli effetti economici il personale già in servizio sarà inquadato nella classe corrispondente alla retribuzione mensile percepita all'atto dell'inquadramento.

Quando non vi sia esatta corrispondenza, il lavoratore sarà assegnato alla classe immediatamente inferiore, ~~conservando la scadenza~~, conservando la eccedenza come assegno personale che l'azienda avrà facoltà di assorbire in occasione degli ulteriori scatti di tabella.

Art. 32. - Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nei modi di legge; ha la durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio qualora non venga disdetto almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

p. La Federazione nazionale delle imprese assicuratrici:

Il delegato: Giorgio Ugo Ugolini.

p. La Federazione nazionale lavoratori aziende di assicurazione:

Il delegato: Alfredo Ruffini

pag. - 7 -

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
R.Ispettorato Corporativo - Circolo di Roma

Visto agli effetti delle vigenti norme di legge in materia di tutela del lavoro, dell'art.10, della legge 3 aprile 1926, n.563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e degli articoli 6, 7 e 8 del R.decreto 6 maggio 1928, n. 1251 concernente il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, si esprime parere favorevole alla pubblicazione.

Roma, 3 agosto 1943

L'Ispettore generale: Ing.G.Mascardi
857 (a pagamento)

4984

Allegato

V E N T A L I D' A C C O R D O

L'anno 1944 - VITI 12 dicembre 27 aprile tra l'Unione Interprovinciale Fascista delle aziende del Credito e nella assicurazione, rappresentata dal suo Presidente CLAUDIO CLEVAIN, e l'Unione Interprovinciale di Roma dei lavoratori delle aziende del Credito e della Assicurazione, rappresentata dal suo Commissario CARLO BAZZANTI,

In relazione alle richieste avanzate dalla Unione dei lavoratori al Commissario del lavoro.. L'ispettore provvisorio di Roma - tenenti ad ottenere che le aziende adottassero provvedimenti atti a rendere, se quanto possibile, meno drammatiche condizioni di vita dei lavoratori rappresentati, vennero conto delle particolare situazione attuale di Roma;

In cronaca a quanto è stato sognificamente concordato nell'approvata riunione tenuta nella sede dell'ispettorato stesso con la partecipazione di una larga rappresentanza delle parti interessate,

avverte si piazzare la necessità che vengano studiati e quotati tutti i mezzi per ottenerlo, attraverso gli specchi aziendali, una adeguata distribuzione di generi alimentari;

DI CONCILIO:

1) = che le aziende scatta città di Roma, i quali non abbiano istituito una rete aziendale coordinata, e occorrere dal 16 aprile le stesse, insistibilmente a tutto il personale in servizio a quelle date, una indumenta e vitolo uniforme secondo seguenti misure;

- 25 lire giornaliero ai conviventi con o senza figli, ai nuovi coniugi e verico su a coloro che abbiano funzioni conviventi a carico;

- 15 lire giornaliero a coloro cui non siano comparsi nulle categorie precedenti.

2) = le aziende che non abbiano istituito la mensa aziendale, corrispondano la somma a cui al punto 1) al personale che non partecipa alla mensa.

3) = le aziende di mensa attualmente costituite ac alcune aziende saranno assorbito fino a concorrenza di 25 lire mensili al punto 1), ferme restando le condizioni di - vorosvoli in atto, e comunque non superando le somme indicate nel punto 1).

qualsiasi assicurazione, tranne quella del suo Commissario CARLO

Lavoratori e Commissariato del lavoro - Istituto provinciale di Roma - tenenti ad escludere che le aziende avessero provvedimenti atti a rendere, se questo possibile, meno gravosi le condizioni di vita dei lavoratori, presentati, tenendo conto delle particolarie situazioni affacciate all'oggi;

In epoca di guerra è stato fondamentalmente concordato nella legge sulle riunioni tenuta nella sua scissione il 15 aprile 1941, una serie di misure la cui esigenza era stata studiata e approvata tutti i mezzi per garantire attraverso gli spacci aziendali, una sostituzione di una larga gamma di alimenti;

mentre si sono tolte la necessità che vengano studiati e approvati tutti i mezzi per garantire attraverso gli spacci aziendali, una sostituzione di una larga gamma di alimenti;

SI CONVENE:

1°) = che le aziende della Città di Roma, le quali non abbiano istituito una mensa aziendale (concessio), e occorrerà dal 16 aprile 1942, sostituiranno a tutto il personale in servizio a quella data, una giornata a titolo riconosciuto spese mensa nelle seguenti misure;

- 25 lire giornaliero ai convalescenti con o senza prole, al vedovo con prole a qualsiasi suo figlio che abbia diritti conviventi a curlo;

- 15 lire giornaliero a colono che non siano compresi nelle categorie precedenti.

2°) = Le aziende le quali avranno istituito la mensa aziendale, corrispondono la somma di cui al punto 1°) al personale che non correge alla mensa.

3°) = le aziende attualmente corrisponde a alcune aziende agricole e soprattute loro di concorrenza di cui al punto 1°), tante tenendo le somme di 15 lire giornalieri in efficienza;

4°) = La mensa di mese al quale il presente accordo sarà corrisposta soltanto per ogni giorno, al effettivo servizio prestato;

5°) = La mensa di mese di cui al precedente accorso avrà carattere di sostituzione a costi esatti di queste accorgimenti, non appena le condizioni particolari lo dettino.

./.

498

785021

6*) = Quindi le aziende costituivano eventualmente un mercato di persone o interessero l'impresa il proprio personale ad un'azienda interzionale o presso pubblici esercizi, l'indennità di mensa era una vera sostituta, per il personale che veniva ai tali istituzioni, d.i. la partecipazione militare.

UNIONE INTERNA FASCISTA
AZIENDE CREDITIZIO LAVORICHE
RUZIONE
IL PRESIDENTE
(Claudio Quevedone)

U. I.C.I. IN D.R.P. IL FASCISTA
L. VOLTERRI AZIENDA CHIUDITO A
AS. INCULAZIONE
IL CO...ISSARIO
(Carlo Buzzanti)

CONTRIBUZIONE LAVORO Lavori
LAVORO - UNIONE PROVINCIALE
Lavori
Lavori
(G. Vittorio)

N.B. = Quindi presso le stesse aziende siamo impiegati i due coniugi L. indennità di 225.= competerà soltanto al capo-famiglia.

4982

UNIONE ITALIANA TACISTI
ASSOCIAZIONE CREDITO E SAVIORE
INIZIATIVA
IL PRESIDENTE
(Claudio Quaranta)

UNIONE ITALIANA TACISTI
ASSOCIAZIONE CREDITO E SAVIORE
IL PRESIDENTE
IL COORDINATORE
(Carlo Buzzetti)

N.B. = D.L. - D.L. presso le diverse aziende sono impiegati che conoscono
le indennità di L.250.= competerà soltanto al capo famiglia.

4982

1574